

BOZZE DI STAMPA

20 febbraio 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni (1018)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

«Art. 1. - *(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)* - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano sostituire le parole: "reddito di cittadinanza" con le seguenti: "reddito di dignità";

b) ovunque ricorrano sostituire le parole: "pensione di cittadinanza" con le seguenti: "pensione di dignità".

2. Ai fini di cui al presente Capo le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 2. - *(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e

all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.

2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio

si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.

3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 3 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,5.

5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.

6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

7. Il requisito reddituale di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati

dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3. - (*Beneficio economico*) - 1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 (9.744) euro.

2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4. - (*Reddito di dignità da lavoro*) - 1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più

lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica del decreto-legge con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni»;

b) la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità».

c) ovunque ricorra sostituire le parole: «Rdc» e «reddito di cittadinanza», con le seguenti: «reddito di dignità»; e le parole: «pensione di cittadinanza» con le seguenti: «pensione di dignità»;

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: «1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8,» con le seguenti: «1, 2 e 3»;

2) al comma 5 sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;

3) al comma 8, sopprimere la lettera a);

4) sopprimere il comma 12;

5) al comma 9 sopprimere le parole: «articolo 8»;

6) al comma 10 sopprimere le parole: «articolo 8»;

e) all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione*). - 1.
Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro
3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il beneficio economico del ReI è pari su base annua, al valore di
euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispon-
dente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggio-
razioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere
il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore
mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai se-
guenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda
la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in de-
roga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto
n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno in-
dividuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura
maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli ar-
ticoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020,
al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finan-
ziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi af-
ferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie,
educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella va-
lutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusi delle risorse di cui al comma 9";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le 'Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia', oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.";

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *d)* il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera *a)*";

2) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: *f)* il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13;*

b) *sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie per il potenziamento del sistema di politiche attive per il lavoro. Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro*) - 1. Ai fini dell'estensione e del potenziamento del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, nonché del finanziamento del sistema di politiche attive del lavoro di cui ai commi 2 e seguenti, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il potenziamento delle politiche attive per il lavoro", con la dotazione di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021. Nell'ambito del predetto Fondo, un importo fino a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento.

3. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 12.000 unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2019 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione Fondo di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

5. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6. Anche al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo di cui al comma 2.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 255 e 258 sono abrogati».

1.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Introduzione del Salario di disoccupazione. Estensione e potenziamento del Reddito di inclusione)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2019 è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione denominata: "Salario di disoccupazione", avente la funzione

di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

2. Il salario di disoccupazione sostituisce le prestazioni di NASpl di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° aprile 2019. Per quanto non previsto dal presente articolo, al salario di disoccupazione si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il salario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Il requisito di cui al comma 3, lettera *b)*, non si applica ai soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Il salario di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 11, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

5. Il salario di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.330 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, il salario di disoccupazione è pari al 90 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 90 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Il salario di disoccupazione non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.450 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

6. Il salario di disoccupazione si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Tale riduzione non si applica ai soggetti che abbiano compiuto cinquanta anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione. Al salario di disoccupazione non si

applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

7. Il salario di disoccupazione è corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per i soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età alla data in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, il salario di disoccupazione è corrisposto per un numero di settimane pari al 75 per cento delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

8. Il comma 1 dell'articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente: "1. Ai disoccupati percettori del Salario di disoccupazione, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è attribuita, a decorrere dal quinto mese, una somma denominata 'Assegno individuale di ricollocazione', graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24. L'Assegno è attribuito dal centro per l'impiego presso il quale il disoccupato ha stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4. Nel caso di primo evento di disoccupazione, il disoccupato può farne richiesta, fino dal giorno successivo all'evento stesso."

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su proposta dell'ANPAL, alla ridefinizione di offerta di lavoro congrua, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto all'importo del Salario di disoccupazione ovvero almeno pari all'importo del Reddito di inclusione percepito nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014;
- e) in caso di soggetti percettori del Reddito di inclusione, valutazione della compatibilità dell'offerta con la condizione del nucleo familiare, come risultante dall'analisi multidimensionale dei bisogni effettuata ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

10. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono del salario di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'indennità mensile residua che sareb-

be stata corrisposta al lavoratore. Il diritto al beneficio economico di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari, sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

II. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 6.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, moltiplicato per tre. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua";

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

c) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione secondo le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà non inferiore, a decorrere dal 2020, al 20 per cento è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera *a*)";

2) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1";

f) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 5.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 5.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 5.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 5.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 possono essere incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2."

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11 e 13 e sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere:

a) sul "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

b) su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per lo sviluppo dei servizi di sostegno al reddito e alla ricollocazione in caso di disoccupazione», nella misura di 1.902 milioni di euro per il 2019, 2.897 milioni di euro per il 2020 e 3.296 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Al fine di individuare le priorità, le azioni e gli interventi da intraprendere su tutto il territorio nazionale per l'efficace attuazione delle politiche attive per il lavoro, è adottato, con cadenza biennale, il "Piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro". All'adozione del Piano si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In prima applicazione, il Piano è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie al potenziamento e alla riqualificazione del sistema dei centri per l'impiego, è

autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Al fine di sostenere le attività affidate ai centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 1, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul Reddito di inclusione e sul Salario di disoccupazione, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 255 è abrogato;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole: «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;

2) al primo periodo sostituire le parole: «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, » sono soppresse.

1.4

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo
MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,
PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Incentivi all'occupazione*). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.".

Conseguentemente,

1) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

2) *all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole:* "Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", *con le seguenti:* «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3)

a) *sostituire la rubrica del Capo I, con la seguente:* «Disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione»;

b) *al Titolo del disegno di legge sostituire le parole:* «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza», *con le seguenti:* «disposizioni urgenti in materia di incentivi all'occupazione».

1.5

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal mese di aprile 2019» *con le seguenti:* «in via sperimentale per il triennio 2019-2021».

1.14

AIMI

Al Capo I, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «reddito di cittadinanza» con le seguenti: «reddito di residenza»

1.15

BERTACCO, CIRIANI

Al Capo I, apportare le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 1:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro» e le parole: «e nel mondo del lavoro»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Rdc spetta ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ovvero ai nuclei familiari composti da uno o più componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso sono definiti negli articoli seguenti.»;

2. all'articolo 2:

a) al comma 1:

1. alla lettera a), dopo le parole: «deve essere» inserire le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2);

2. alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560» e sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 4, sostituire le parole da: «di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni» con le seguenti: «minorenni ovvero con disabilità» e le parole: «di 2,1» con le seguenti: «di 2,5»;

3. all'articolo 3:

a) al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000» con le seguenti: «euro 7.560», alla lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360» con le seguenti: «euro 1.800»;

- b) sopprimere il comma 2;*
- c) al comma 5, sostituire le parole: «della richiesta» con le seguenti: «del compimento del sessantesimo anno di età»;*
- d) sopprimere i commi da 6 a 10 e da 12 a 15;*

4. *sopprimere gli articoli 4 e 6;*

5. *all'articolo 5, sopprimere il comma 4;*

6. *all'articolo 7:*

a) sopprimere i commi da 5 a 13;

b) al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego» e: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)»;

7. *dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis. - 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento il "Reddito di infanzia", quale misura per il sostegno economico alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia"; con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Beneficiari delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono i nuclei familiari composti almeno da uno o più componenti di età inferiore ai 6 anni, in possesso cumulativamente dei requisiti di cui all'articolo 2. Il beneficio economico consiste in una componente, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni, ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4).

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1».

8. *sostituire gli articoli 8 e 9 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Lavoro di cittadinanza*). - 1. Al datore di lavoro che proceda a nuove assunzioni a decorrere dall'anno 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino ad un importo massimo di ventimila euro per ciascun nuovo assunto.

2. Nel caso di licenziamento del lavoratore per cui gode dei benefici di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera *f*), del

decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. A coloro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa è riconosciuto, per il triennio 2019-2021, un credito di imposta nella misura del 30 per cento della spesa per investimenti in beni strumentali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico fino ad un importo massimo complessivo di ventimila euro.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta».

9. *all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: «sulla base delle» fino a: «ANPAL» con le seguenti: «anche sulla base delle informazioni fornite dall'INPS»;*

10. *all'articolo 12:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza,»;*

b) *sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:*

«3. A decorrere dall'anno 2019, l'INPS e le regioni sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, rispettivamente fino a complessive 1.000 e 2.000 unità di personale al fine di consentire l'organizzazione dell'avvio del Rdc e l'espletamento di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di

euro annui. Gli avvisi per la selezione dovranno recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.»;

c) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc, della Pensione di cittadinanza» con le seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3,»;

11. dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis. (Ulteriori misure urgenti a sostegno della famiglia). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'introduzione del quoziente familiare", con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi.

3. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Gli aiuti di cui al primo periodo sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal terzo periodo. Per le finalità previste dal presente comma, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

4. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

12. *All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e sostituire la rubrica con la seguente: «(Clausola di salvaguardia)».*

13. *Sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reddito e lavoro di cittadinanza e misure a sostegno della famiglia.»;*

1.16

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro» con le seguenti: «diretta a favorire il diritto alla salute, all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei minori in povertà assoluta e dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».

1.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 14, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

1.19

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2-bis. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma *2-quater*.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;*

b) *all'articolo 3:*

- 1) sopprimere il comma 2;
- 2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
- 3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) *all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole:* «i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero»;

d) *all'articolo 12:*

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"

1.20

MISIANI, ROSSOMANDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

1.21

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 67 anni» *con le seguenti:* «superiore a 65 anni».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.22

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 2010, n. 122,» inserire le seguenti: «ovvero altresì per i nuclei familiari di cui sopra composti altresì da una o più persone con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

1.24

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «del componente del nucleo più giovane», con le seguenti: «di un componente del nucleo».

1.25 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definita dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, di età inferiore a 67 anni.»;

b) all'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro di scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino un massimo di 2,1,

ovvero sino ad un massimo di 2,5 nel caso di nuclei familiari con cinque o più componenti. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, il parametro della scala di equivalenza è in ogni caso ulteriormente incrementato per ciascuno di tali componenti di un valore pari a 0,1 e, a decorrere dall'anno 2021, di un valore pari a 0,2, anche in deroga ai predetti limiti massimi.».

1.23

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura di cui al presente comma è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».

1.26

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013».

1.27

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge».

Art. 2

2.700

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nuclei familiari», inserire le seguenti: «con residenza anagrafica imm modificata da almeno 3 anni».

2.1

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve essere» aggiungere le seguenti: «in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia» e sopprimere i numeri 1) e 2).

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 4.

2.2

FAGGI, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» aggiungere la seguente: «cumulativamente».

2.7

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea» con le seguenti: «cittadino dell'Unione».

2.8 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), paragrafo 1), dopo le parole:* «suo familiare» *aggiungere le seguenti:* «, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,» ;

b) *al comma 5, lettera a), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:* «, ovvero se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;».

2.10

DE POLI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sostituire le parole:* « del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti:* «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) *al numero 2) sostituire le parole:* «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» *con le seguenti:* «residente in Italia per almeno cinque anni» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «ovvero risulti per un tempo equivalente l'inclusione in un programma sociale, certificata da parte di un servizio sociale con riferimento al soggetto senza fissa dimora».

2.9

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» *con le seguenti:* «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» *e al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole:* «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due» *con le seguenti:* «residente in Italia per almeno due anni.».

2.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e al numero 2), sostituire le parole: «per almeno 10 anni» con le seguenti: «per almeno cinque anni».

2.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5. 894 milioni di euro nel 2019, di 7 .131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 61,94 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al DPR n. 633 del 1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27-ter.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 27-quater.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147»;

e, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,»;

e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

2.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» con le seguenti: «di uno dei titoli di soggiorno previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

2.15

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio»;

b) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) persone senza fissa dimora».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numeri 2) e 2-bis), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.16

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.17

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda».

2.115

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «residente in Italia» *inserire le seguenti:* «se straniero» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «e residente in Italia, se italiano, da almeno 6 mesi, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».

2.116

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni» e, all'articolo 12, comma 1, le parole: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al DPR n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27-ter.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*, del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del

29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 27-quater.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028) mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

2.117

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «10 anni, di cui gli ultimi due» con le seguenti: «due anni».

2.18

AIMI

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «20 anni».

2.118

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.119

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni».

2.120

GARAVINI, GIACOBBE, TARICCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia;».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.121

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini di cui al presente comma, in caso di perdita della residenza è sufficiente l'elezione di domicilio nel comune in cui la persona si trova».

2.122

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Al fine di garantire ai soggetti senza fissa dimora il beneficio di cui all'articolo 1, nei comuni in cui non è stato attivato un registro di residenza fittizia ovvero nei casi in cui i soggetti interessati, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali, non siano stati in grado di iscriversi per cause non dipendenti dalla loro volontà, il requisito di cui alla presente lettera non si applica».

2.123

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) residente in Italia anche in via non continuativa negli ultimi due anni nel caso in cui si trovi in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015».

2.124

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) iscritto in anagrafe presso una via fittizia territorialmente non esistente, ma equivalente in valore giuridico generalmente riservata alle persone senza dimora che pur in assenza di un'abitazione mantengono il diritto oggettivo ad una iscrizione anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e si considerano residenti nel Comune ove eleggono il proprio domicilio».

2.125

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) titolare di certificazione di progetto di sostegno sociale rilasciata da un servizio pubblico, in collaborazione con enti di promozione sociale e terzo settore, che attesti che la persona date le sue particolari condizioni di fragilità e vulnerabilità è nota ai servizi e riceve regolarmente assistenza di tipo sociale, socio-assistenziale, sanitaria e di orientamento».

2.126

AIMI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«3) per i cittadini extracomunitari, aver fatto richiesta di cittadinanza italiana;».

2.701

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) in possesso della residenza anagrafica immutata da almeno 3 anni;».

2.269

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera b), punto 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero inferiore a 15.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;».

2.270

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), al numero 1) aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

2.271

AIMI

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo ISEE non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di assegno di invalidità, pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento».

2.272

AIMI

Al comma 1, lettera b), al numero 2) dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».

2.273

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».

2.321

AIMI

Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, dall'ambasciata o dal consolato competente, corredata da traduzione giurata, attestante il mancato possesso di beni immobili nel Paese di origine. La mancata presentazione della certificazione di cui al precedente periodo comporta la non accettazione della domanda di ammissione al RdC».

2.322

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita,*

dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

2.323

AIMI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «un valore del patrimonio mobiliare», aggiungere le seguenti: «in Italia e all'estero».

2.324

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 10.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, presente nel nucleo;».

2.325

IANNONE, BERTACCO

Al comma 1, lettera b), punto 3, sostituire sostituire le parole: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;», con le seguenti: «i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

2.326

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», con le seguenti: «euro 10.000 per ogni com-

ponente con disabilità media e euro 30.000 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

2.329

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.328

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «disabilità, come definita a fini ISEE,», con le seguenti: «disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,».

2.327

FENU, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità», inserire le seguenti: «e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente».

2.340

D'ARIENZO, TARICCO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: «nucleo», aggiungere le seguenti: «purché i requisiti fissati non siano stati conseguiti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.341

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui e nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una soglia di euro 12.000, soglie moltiplicate per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata, ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, ad euro 7.560 ed a euro 16.560 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non auto sufficiente ai sensi del citato allegato 3. In ogni caso tali soglie sono incrementate rispettivamente ad euro 9.360 ed a euro 18.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;».

2.342

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole:* «soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti:* «soglia di euro 4.800 annui»;

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «fino alla soglia di euro 6.000 annui» *con le seguenti:* «fino alla soglia di euro 4.800 annui»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «fino ad un massimo di euro 3.360 annui» *con le seguenti:* «fino ad un massimo di euro 4.560 annui».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4) e comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.343

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

Al comma 1, lettera b), numero 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4», con le seguenti: «di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».

Conseguentemente:

- a) *al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 4;*
- b) *all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*
- c) *all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;*
- d) *all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2, comma 4»;*
- e) *all'articolo 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni a decorrere dal 2021 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2.344

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, lettera b), numero 4), secondo periodo, dopo le parole: «euro 7.560», inserire le seguenti: «nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall'età. Il medesimo incremento della soglia si applica».

2.345

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), al numero 4), aggiungere infine il seguente periodo: «Nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a euro 12.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4, ed ulteriormente incrementata ad euro 16.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza e con riferimento al solo reddito personale dell'interessato».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;*

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6,297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più

regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

2.346

FAGGI, FERRERO, PIZZOL, Simone BOSSI, DE VECCHIS, FREGOLENT

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) almeno uno dei componenti che abbia corrisposto, nei dieci anni precedenti, imposte e contributi da lavoro, in un qualsiasi importo e per almeno 24 mesi, anche non continuativi;».

2.492

D'ARIENZO, TARICCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «250 cc», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 2000 o motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc».

2.702

D'ARIENZO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da «la prima volta» a «antecedenti» con le seguenti «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiori a 1600 o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc purché emettano meno di 160 grammi di biossido di azoto per chilometro».

2.493

D'ARIENZO, TARICCO

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: «la prima volta» a: «antecedenti», con le seguenti: «in un periodo successivo alla perdita del posto di lavoro».

2.509

AIMI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) con riferimento alla situazione contributiva:

1) per i cittadini extracomunitari, essere arrivati in Italia entro il quarantesimo anno di età e aver versato contributi lavorativi per almeno cinque anni;».

2.510

AIMI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) con riferimento ad altre tipologie di adempimenti:

1) risultare iscritto regolarmente ai centri per l'impiego e aver sottoscritto la Dichiarazione di Immediata disponibilità da almeno un anno;».

2.512 (testo 2)

AUGUSSORI, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero,

tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».

2.511

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono, altresì, presentare la documentazione attestante i redditi percepiti nel paese di origine e provenienza nonché attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel paese di origine e di provenienza, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana».

2.513

BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell'accesso al Rdc, il requisito di cui al comma 1, lettera a), n. 2) non è richiesto per i cittadini italiani che abbiano trasferito, per

esigenze di studio o di lavoro, la residenza all'estero e che rientrano o siano rientrati in Italia negli ultimi 10 anni».

2.514

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 sono integrati, utilizzando risorse fino al limite di 500 milioni di euro all'anno, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà, in particolare per la presenza di minori in condizione di povertà assoluta, e che tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa prioritariamente a favore dei minori, dei soggetti senza fissa dimora, dei soggetti espulsi dal mondo del lavoro impossibilitati a rientrarvi, dei soggetti che non sono in grado di lavorare e necessitano di percorsi di inclusione attiva. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute, prioritariamente a favore dei minori».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.394 milioni di euro nel 2019, di 7.631 milioni di euro nel 2020, di 7.855 milioni di euro nel 2021 e di 7.710 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

«Art. 27-bis.

(Modifiche al DPR n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27-ter.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente: «1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 27-quater.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 500 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 2, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,», con le seguenti: «pari a 6.797 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.210,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.958 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.119 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno

2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

2.515

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 2, dopo le parole: «di disabilità», inserire le seguenti: «, di assistenza da parte del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

2.703

ROSSOMANDO, CIRINNÀ, BOLDRINI, MISIANI, TARICCO, PARENTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Se il richiedente del beneficio è un soggetto che ha denunciato violenze da parte di un familiare convivente ovvero appartiene a un nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto nei confronti del quale è stato adottato un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi della legislazione vigente, il componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi è comunque escluso dall'erogazione del Reddito di cittadinanza in sede di suddivisione del beneficio tra i singoli componenti maggiorenni, ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei casi di cui al presente comma, ai fini dell'accesso al beneficio e del computo dell'importo spettante al nucleo non è considerata la condizione reddituale e patrimoniale del componente del nucleo familiare oggetto della denuncia ovvero autore degli abusi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera b).».

2.516

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere il comma 3.

2.517

PAPATHEU, ROSSI

Sopprimere il comma 3

2.518

AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3».

2.519

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3 sopprimere le parole: «Non hanno diritto al Rdc», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «perdono il diritto per il beneficio del RdC per la quota parte attribuibile a tale componente, determinata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 7,».

2.520

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3, sostituire le parole: «nei dodici mesi», con le seguenti: «nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto».

2.704

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

2.521

D'ARIENZO, NANNICINI, TARICCO

Al comma 3, dopo la parola: «causa», inserire le seguenti: «e per quelle i cui motivi sono extra volontari o indotti per i quali le cause saranno accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».

2.522

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i casi cui, in seguito alle dimissioni, tali soggetti documentino la frequenza a corsi formativi o la ricerca attiva di una ricollocazione lavorativa».

2.523

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità (ex art. 55 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151), la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso le Direzioni del Lavoro previste dalla legge 15 luglio 1996, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni».

2.524

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora ritengano che le dimissioni siano state richieste per ragioni meritevoli di tutela, il nucleo/il soggetto esclusi possono accedere alla procedura di ricorso di cui al-

l'articolo 7 comma 15-*bis* del presente decreto. Il Comitato adito valuta la condizione lavorativa che ha condotto alla richiesta di dimissioni volontarie da parte del soggetto richiedente sulla base di criteri riferibili all'adeguatezza retributiva e alla distanza dal luogo di abitazione, alla tipologia contrattuale, verificando altresì la successiva frequenza a corsi di formazione o una attiva ricerca di opportunità lavorative in seguito alla richiesta di dimissioni.».

Conseguentemente, all'articolo 7 dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito.».

2.525

D'ARIENZO, TARICCO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Altresì, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cause sono accertate dalla Direzione Territoriale del Lavoro».

2.526

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una o più condanne - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

2.527

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc coloro che, con sentenza definitiva, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».

2.528

AIMI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al Rdc i cittadini stranieri che abbiano riportato, nel Paese di provenienza, una condanna definitiva per un reato previsto come tale dal nostro ordinamento e che sia edittalmente punito con pena massima pari o superiore a un anno di reclusione.».

2.529

AIMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini di origine straniera:

a) per i quali sussistano le condizioni di preclusione all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992 n.91;

b) per i quali sia stata avviata una procedura di revoca della cittadinanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 91».

2.530

AIMI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i cittadini stranieri per i quali sia in corso la procedura di annullamento o revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo».

2.531

AIMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari in cui siano presenti:

a) soggetti che dichiarino pubblicamente o per i quali venga accertato l'arruolamento in formazioni parastatali o organizzazioni con finalità terroristiche;

b) soggetti per i quali venga accertata la partecipazione o adesione, intesa anche in termini di propaganda, a qualsiasi titolo, ad organizzazioni terroristiche e ad ogni altra attività contraria agli interessi dello Stato italiano».

2.532

AIMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti condannati, con sentenza di condanna penale passata in giudicato, per:

a) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui al Titolo XII Capo I del codice penale;

b) reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale;

c) reati in materia di sostanze stupefacenti ex DPR 309/90;

d) reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis del codice penale;

e) delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al Titolo I Capo I del codice penale;

f) delitti contro la personalità interna dello Stato di cui al Titolo I Capo II del codice penale».

2.533

AIMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non hanno diritto ai RdC coloro che non siano mai risultati iscritti a un centro per l'impiego».

2.534

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 6.094 milioni di euro nel 2019, di 7.331 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.410 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:*

«Art. 27-bis.

(Modifiche al DPR n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento",

i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27-ter.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

Art. 27-quater.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter oltre che contribuire per una quota parte pari a 200 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: « pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.497 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.910,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.658 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.819 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) quanto a 720,2 milioni di

euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

2.535

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a quello di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 159».

2.536

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 153, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) all'articolo 12, sopprimere il comma 3.

2.537

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con successive modifiche, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».

2.538

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire il comma 4 con seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente,

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3.*

2.539

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni componente della famiglia con disabilità grave o non autosufficiente ai sensi dell'Allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di 0,2 per ogni componente

della famiglia con disabilità media ai sensi del citato Allegato 3, di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

2.540

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente della famiglia maggiorenne o minorenni, fino ad un massimo di 2,1».

2.541

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 4 sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,3 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,5».

2.542

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 4, sostituire le parole da: «ad 1 per il primo componente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «allo 0,35 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di 2,4».

2.543

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 4, sostituire le parole: «è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1» con le seguenti: «è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,4».

Conseguentemente alla fine aggiungere le seguenti parole: «Inoltre, il parametro della scala di equivalenza è incrementato di ulteriori 0.4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed in tal caso il parametro massimo è elevato fino a 3».

2.544

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «maggiore di anni 18» *le seguenti:* «, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non auto sufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:*«6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:* «c-bis) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

2.545 (testo 2)

AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, DI PIAZZA, FEDE

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorene».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorene, fino ad un massimo di 2,5.»;

b) all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.546

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 4, dopo le parole: «componente minorene» aggiungere le seguenti: «e per ogni componente affetto da disabilità, e di 0,15 per ogni componente ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali, anche se a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «di altra amministrazione pubblica.».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.547

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 4, sopprimere le parole: «fino ad un massimo di 2,1».

2.548

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre l'incremento il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «6.644 milioni di euro nel 2019, di 8.131 milioni di euro nel 2020, di 8.355 milioni di euro nel 2021 e di 8.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7,458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», *con le seguenti:* «7.047 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui, articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

2.549

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis*. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.551

PAPATHEU, ROSSI

All'articolo 2, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».

2.550

IANNONE, BERTACCO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il parametro di cui al periodo precedente è ulteriormente incrementato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ed innalzando il parametro massimo fino a 2,5».

2.552

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente con disabilità minorenni.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.553

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a) del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3, e 4, in quanto compatibili».

2.554

IANNONE, BERTACCO

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Costituiscono nucleo familiare autonomo i soggetti disabili, benché appartenenti a distinte famiglie anagrafiche. Per gli stessi il beneficio economico di cui all'articolo 3, lettera a), del presente decreto, integra i trattamenti assistenziali di cui beneficiano fino alla soglia di euro 6.000 annui. Restano ferme le ulteriori condizioni di accesso di cui agli articoli 2, 3 e 4, in quanto compatibili».

2.705

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «divorzio,», inserire le seguenti:
« qualora siano trascorsi trentasei mesi e».*

2.555 (testo 2)

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il figlio maggiorenne di cui alla lettera b) del presente comma ha diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso

un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio. Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b-bis), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.556

BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al Rdc, al valore del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, lettera b), numero 2), è sottratto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà. Gli immobili di cui al periodo precedente, pertanto, non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».

2.557

LONARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soli fini del Rdc, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, di età superiore ai 26 anni, che si trova nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli, non può in nessun modo concorrere a costituire nucleo familiare individuale, neanche attraverso i componenti della famiglia anagrafica con cui risiede».

2.558

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1 lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE, del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare e delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Tra i trattamenti assistenziali sono altresì esclusi ai fini della determinazione del predetto reddito familiare le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi nonché l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste».

2.559

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2,» con le seguenti: «commi 2 e 3, lettera e),».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.560

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 6, sostituire le parole: «al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi» con le seguenti: «con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «5.932 milioni di euro nel 2019, di 7.181 milioni di euro nel 2020, di 7.405 milioni di euro nel 2021 e di 7.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per Panno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.965 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.760,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.508 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.669 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.561

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.562

PAPATHEU, ROSSI

All'articolo 2, comma 6, sopprimere il seguente periodo: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

2.563

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 6, sopprimere le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

2.564

IANNONE, BERTACCO

Al comma 6, sopprimere le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi».

2.565

IANNONE, BERTACCO

Al comma 6, sostituire le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti:* «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

2.566

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare» *con le seguenti:* «e del valore annuo dei trattamenti assistenziali percepiti da parte dei componenti il nucleo familiare in ragione della condizione di disabilità».

2.567

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

2.568

IANNONE, BERTACCO

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Reddito di cittadinanza, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

2.569

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il Rdc, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261».

2.570

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «È inoltre parimente sottratto il valore della casa di abitazione che non rileva ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare».

2.571

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 8, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 1» con le seguenti: «e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collabo-

razione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

2.572

D'ARIENZO, TARICCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti dei soggetti ammessi al Rdc sono svolti accertamenti, a campione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti. A tal fine, l'INPS invia gli elenchi dei beneficiari alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle entrate, in particolare per quei singoli o nuclei senza redditi ovvero senza redditi da lavoro».

2.573

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Rdc è compatibile con il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, comunque, non inferiore a 780 euro mensili.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sui Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

2.574

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 70 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite mas-

simo di sei mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 86 milioni di euro per l'anno 2019 e in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2.575

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 50 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di cinque mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2019 e in 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

2.576

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2018 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente articolo, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

2.577

DE BERTOLDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Rdc, non è compatibile, con le disposizioni previste dagli articoli 9, 29, comma 1 e comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 27 luglio 1998, 286 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dall'articolo 13, comma 2, del DPR n.394/99».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

NOCERINO, GIANNUZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificata dall'articolo 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94 disciplina la residenza delle persone senza fissa dimora, in particolare l'articolo 1, comma 3 prevede: «Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge»;

- il nostro ordinamento prevede, dunque, la possibilità per la persona senza dimora di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DPR 30 maggio 1989 n. 223;

- osservata la procedura prevista per presentare la domanda d'iscrizione all'anagrafe da parte del richiedente, il Comune di iscrizione deve effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato e procedere, in caso di esito positivo, all'effettiva iscrizione.

Alla luce di quanto sopra, impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere gli atti necessari volti a verificare che i Comuni adempiano alla registrazione dei senza fissa dimora nelle apposite anagrafi nei modi e nei tempi stabiliti.

G2.101

NANNICINI

Il Senato,

premessi che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera;

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non so-

vrapposti; nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1% in agricoltura, 43,4% nei servizi e 16,0% nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo:

ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

EMENDAMENTI

2.0.700

FERRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per far fronte alle eccezionali condizioni di trasporto e industrializzazione dei prodotti caseari della regione Sardegna e tenendo conto della necessità di garantire la contiguità territoriale come strumento per ripristinare la concorrenzialità di detti prodotti è temporaneamente attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni.

2 All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».

2.0.701

FERRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Contributo ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna)

1. Per l'anno 2019 è attribuito alla regione Sardegna il contributo di euro 8 milioni da destinare ai produttori di latte di pecora della regione Sardegna per il sostegno all'attività d'impresa.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».

2.0.702

FERRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per far fronte alla eccezionale e grave crisi che ha colpito le aziende venete, è temporaneamente attribuito alla regione Veneto il contributo di euro 15 milioni per il sostegno alle politiche attive del lavoro, per la promozione di nuovi investimenti produttivi, la riqualificazione di attività economiche esistenti e la rioccupazione di personale espulso dal mercato del lavoro.

2. All'onere derivante dal comma 1 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 comma 1.»

Conseguentemente all'articolo 12, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2» aggiungere le seguenti: «, 2-bis, limitatamente all'anno 2019,».

Art. 3

3.1

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'alea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre»;

b) dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:

«b-bis) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari con figli minorenni, pari a 300 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 6 anni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 28, sopprimere il comma 1.

3.251

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 6.000 annui» con le seguenti: «euro 4.000».

3.252

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, fino ad un massimo di euro 3.360 annui».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

3.286

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 3.360 annui» con le seguenti: «euro 2.360 annui».

3.287

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
 - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
-

3.288

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione del reddito di cui al precedente periodo è comunque riconosciuta ai soggetti senza fissa dimora o in condizione di povertà estrema, certificati dalle strutture socio sanitarie pubbliche o dagli enti assistenziali convenzionati con gli enti locali;».

3.289

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) una componente ad integrazione del reddito del nucleo familiare, anche personale, riconosciuta in favore di persone in condizione di grave deprivazione materiale e senza dimora, come "dote abitativa" da destinare come sostegno a futura locazione».

3.290

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera *a*), è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere il comma 3.

3.291

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «mentre il massimo di cui al comma 1, lettera *b*), è pari ad euro 1.800 annui».

3.292

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso».

3.293

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «rata mensile del mutuo» inserire le seguenti: «sino alla scadenza dello stesso»;*

b) *dopo il comma 15 è aggiungere il seguente:*

«15-bis. Nel caso in cui a carico di uno o più componenti il nucleo familiare sia accertata una posizione debitoria nei confronti del comune di residenza, relativa ad esercizi precedenti, a causa del mancato versamento totale o parziale di quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI) o canone per il servizio idrico integrato, il beneficio economico è attribuito al comune creditore nel limite massimo mensile del dieci per cento del beneficio mensilmente attribuito sino a concorrenza del debito. Le modalità per la trattenuta delle somme ed il riversamento a favore dei comuni sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali.».

3.294

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «1.800 euro annui» con le seguenti: «3.360 euro annui».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
 - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
-

3.295

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «La predetta soglia è incrementata, in ogni caso, di ulteriori 100 euro mensili per ogni figlio convivente».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
 - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
-

3.296

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua. Ai fini dell'accredito mensile dell'importo del Rdc sulla Carta Rdc, mensilmente, l'INPS riceve dai servizi competenti l'attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge attraverso le piattaforme informatiche di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge.»;

- b) *al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il reddito» inserire le parole: «comunicato dal lavoratore all'INPS»;*

- c) *al comma 15 dopo le parole: «quello di erogazione» aggiungere le seguenti: «previa verifica dei servizi competenti del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge».*

3.297

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «dal mese successivo a quello della richiesta» con le seguenti: «dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 4, sostituire le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e» con la seguente: «familiare» e le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «contestualmente alla presentazione della richiesta e, in ogni caso, nel termine massimo di sette giorni lavorativi dalla medesima data»;

- al comma 5, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2»;

- al comma 6, sostituire le parole da: «Qualora il richiedente» fino a: «In tale sede» con le seguenti: «Nel primo incontro presso il centro per l'impiego»;

- al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «dalla verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2».

b) all'articolo 5, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, previa verifica di cui al primo periodo, avviene entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4».

3.298

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 5, dopo le parole: «della richiesta» inserire le seguenti: «previo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1,».

3.305

DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI

Ritirato

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Rdc può essere rinnovato una sola volta per un periodo pari alla prima erogazione».

3.306

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «può essere rinnovato» sino alla fine del comma con le seguenti: «e la Pensione di cittadinanza possono essere rinnovati qualora ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.».

3.307

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del Rdc suddiviso» con le seguenti: «del Rdc e della Pensione di cittadinanza suddivisi».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

3.308

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 7, sostituire le parole: «suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne», con il seguente: «suddiviso equamente tra i coniugi.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «suddivisa per ogni singolo componente», con le seguenti: «suddivisa tra i coniugi.»

3.310

D'ARIENZO, TARICCO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La variazione della condizione reddituale causata da un minor reddito da lavoro di uno o più componenti del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, desunto dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, rileva ai fini dell'erogazione successivamente all'accertamento delle cause da parte della Direzione Territoriale del Lavoro».

3.311

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 8, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento» con le seguenti «nella misura del 60 per cento».

3.312

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «dell'80 per cento» con le seguenti «del 50 per cento».

3.313

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego».

3.314

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero di persona presso i Centri per l'impiego» e al secondo periodo, dopo le parole «Il reddito» inserire le seguenti: «comunicato dal lavoratore all'INPS».

3.315

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente: «A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per una mensilità successiva a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. L'importo del RdC è riconosciuto per un ulteriore mese nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo produca un ricavo».

3.316

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio è cumulabile con quanto previsto all'articolo 8, comma 4, del presente decreto».

3.322

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica,».

3.323

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 13 sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a «amministrazione pubblica,».

3.324

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sopprimere il comma 15.

3.326

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere il comma 15.

3.327

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire il comma 15 con il seguente: «15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione».

3.328

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 15, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Il beneficio mensile è fruito, in un ammontare pari almeno all'80 per cento, entro il trimestre successivo a quello di erogazione. L'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato è, in ogni caso, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, alla scadenza del periodo di riconoscimento del Rdc ai sensi dell'articolo 3, comma 6.».

3.329

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 15 sopprimere il secondo periodo.

3.330

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole «20 per cento» con le seguenti «10 per cento» e sopprimere il terzo periodo.

Art. 4

4.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sopprimere le parole da: «alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro» fino a: «nonché»;*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al primo periodo».

3) *al comma 6, sostituire le parole: «Qualora il richiedente», con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo, qualora il richiedente», e al medesimo comma 6, sopprimere le parole: «di cui al comma 4»;*

4) *al comma 7 dopo le parole: «commi 5», inserire le seguenti: «secondo periodo»;*

5) *al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

4.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei componenti del nucleo familiare maggiorenni» con le seguenti: «del componente del nucleo richiedente il beneficio», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'adesione al percorso per gli altri componenti del nucleo familiare è su base volontaria e facoltativa».

Conseguentemente:

1) *al comma 2 sostituire le parole: «Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai»;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: «dagli obblighi», con le seguenti: «dalle disposizioni»;*

3) *al comma 4 sostituire le parole: «e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi», con le seguenti: «non escluso» e le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «è tenuto»;*

4) *al comma 5, sostituire le parole: «appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2», con le seguenti: «risulti in possesso»;*

5) *al comma 6, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;*

6) *al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso in cui il richiedente si trovi nelle condizioni di esclusione di cui ai commi 2 e 3 individua un diverso componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi agli incontri per la valutazione multidimensionale».*

4.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 1, dopo le parole: «nelle modalità di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, nonché alla verifica del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività di cui al comma 8, lettera b) punto 2) del presente articolo».

4.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La valutazione delle richieste al Rdc avviene presso i punti per l'accesso individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale".

4.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'erogazione del beneficio non è condizionata alla dichiarazione di cui al comma 1 per le persone in grave emarginazione, certificata da un servizio sociale pubblico, che sono o verranno inserite in percorsi personalizzati previsti da progetti di sostegno sociale da parte dei comuni. A tal fine i comuni potranno potenziare l'infrastrutturazione multidisciplinare di servizi specialistici per la presa in carico delle persone in grave emarginazione per un onere aggiuntivo non superiore a 100 milioni di euro.»

Conseguentemente,

1) *all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.994 milioni di euro nel 2019, di 7.231 milioni di euro nel 2020, di 7.455 milioni di euro nel 2021 e di 7.310 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

Art. 27-ter.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 27-bis oltre che contribuire per una quota parte pari a 100 milioni di euro annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 1, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

3) all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» con le seguenti: «pari a 6.397 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.810,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.558 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.719 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

4.7

MASINI, TESTOR, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Per i soggetti frequentanti un corso di studio o di formazione, l'esonero dagli obblighi di cui al presente articolo, si applica esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano in regola con il programma di studio».

4.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ferma la possibilità per il componente con disabilità interessato di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato».

4.9 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;

b) *al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.».

4.10

GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».

4.11

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».

4.12

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere inseriti in appositi elenchi per essere avviati al lavoro alle condizioni, nelle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».

4.13

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da defini-

re in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della legge n. 106 del 2016».

4.700

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: Per i componenti con disabilità viene assicurato in ogni caso il raccordo e l'integrazione del beneficio con i progetti di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui alla Legge 68/99. Parimenti per i componenti con disabilità viene assicurata la necessaria integrazione del beneficio con i progetti individuali di cui all'art. 14 Legge 328/2000. Allo scopo vengono individuati con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata i criteri, processi e le modalità operative - anche in termini di collegamento e raccordo dei rispettivi sistemi informativi valorizzando l'interoperabilità delle piattaforme di cui all'articolo 6 - nonché le modalità di coinvolgimento e valorizzazione del ruolo delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari e in generale degli Enti del Terzo Settore ai sensi della Legge 106/2016.»

4.701

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero per i *caregiver*, di cui all'articolo dell'art. 1, comma 253, legge 27 dicembre 2017, n°205, di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.»

4.14

MASINI, TESTOR, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «minori di tre anni di età», con le seguenti: «con età fino a 18 mesi».

4.15

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE» con le seguenti: «Sono sempre esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i componenti del nucleo familiare che svolgano attività di cura e assistenza in qualità di caregiver familiari, così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, restando salva la possibilità per i caregiver interessati di richiedere in ogni momento la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al primo comma, essendo inteso che tale percorso dovrà tenere conto delle necessità specifiche legate ai carichi di assistenza e di cura gravanti sugli interessati».

4.16

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «minori di tre anni di età ovvero» aggiungere le seguenti: «per i caregiver, di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

4.17

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Unificata» inserire la seguente: «ulteriori».

4.18

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i requisiti di cui al comma 5 sono i seguenti:

a) assenza di occupazione da non più di quattro anni;

b) età inferiore a 26 anni;

c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di due anni;

d) aver sottoscritto negli ultimi tre anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

c) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In sede di prima applicazione, per gli anni 2019 e 2020, i Comuni convocano, in via prioritaria, i nuclei familiari in cui siano presenti componenti di età minore di anni 18 o persone con disabilità».

4.19

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale».

Conseguentemente:

- a) al comma 11, sopprimere il secondo periodo;*
 - b) sopprimere il comma 12.*
-

4.20

TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, i componenti con disabilità e i componenti del medesimo nucleo familiare con carichi di cura, in via facoltativa possono accedere ai servizi di cui al Patto per il lavoro e al Patto per l'inclusione sociale disciplinati dal presente articolo».

4.21

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 4;*

b) sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il richiedente è convocato dalla struttura individuata dai servizi comunali competenti al fine di effettuare l'analisi preliminare e orientare le scelte relative al progetto personalizzato. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione lavorativa, il richiedente è convocato dai Centri per l'Impiego entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione della struttura comunale competente di cui al presente comma»;

c) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 5, secondo periodo,»;

d) al comma 7, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «, secondo periodo,»;

e) al comma 12, sopprimere il primo periodo.

4.22

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2» e sostituire le parole: «entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio» con le seguenti: «entro venti giorni dalla trasmissione della domanda all'INPS».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 6;

b) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «condizionatamente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale» e sopprimere l'ultimo periodo.

4.24

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 6 comma 2», inserire le seguenti: «ovvero tramite le piattaforme informatiche in uso dalle Regioni e dalle Province Autonome».

4.25

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «dal riconoscimento del beneficio», con le seguenti: «dalla presentazione della domanda di RdC di cui all'articolo 5 comma 1».

4.26

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso le strutture di cui al presente comma».

4.29

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

4.30

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I componenti dei nuclei familiari, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2 e che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) di età compresa tra i 18 e 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- e) non aver sottoscritto un progetto di inclusione sociale presso un servizio per il contrasto alla povertà;

sono segnalati ai Centri per l'impiego per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 affinché, entro 30 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, si presentino presso i Centri per l'impiego».

4.54

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.

5-ter. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le Piattaforme nazionali, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa».

4.55

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui i centri per l'impiego riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano complessi e multidimensionali e non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni ai fini della sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 12».

Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Nel caso in cui i servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni riconoscano che i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, indirizzano i richiedenti ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro».

4.56

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I nuclei familiari beneficiari del Rdc con figli di età minore di 18 anni hanno accesso alla valutazione multidimensionale di cui al comma 11 e al percorso di accompagnamento all'inclusione sociale di cui ai commi 12 e 13».

4.57

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 6, al terzo periodo sostituire le parole: «al centro per l'impiego», con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma all'INPS».

4.81

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti al comma 8, lettera b).

4.82

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015».

4.83

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro».

4.84

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, DI PIAZZA, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, PUGLIA, FEDE

Al comma 8, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «quale supporto nella ricerca», aggiungere la seguente: «attiva»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le», con le seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori».

4.85

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 8, alla lettera b), sostituire il numero 3, con il seguente:

«3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro».

4.86

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) accettare di svolgere uno *stage* formativo presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro».

4.87

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 8, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) accettare l'offerta di lavoro, a pena di decadenza del beneficio.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 9;

b) all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) non accetta l'offerta di lavoro»;

c) all'articolo 9, comma 3, lettera e), sopprimere la parola: «congrua».

4.88

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole da: «almeno una di tre offerte di lavoro» fino a: «deve essere accettata»;*

2) *al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: «se si tratta di prima offerta» fino alla fine del periodo;*

3) *al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: «nel caso si tratti di prima o seconda offerta» fino alla fine del periodo;*

4) *al comma 9, lettera c), sopprimere le parole «anche nel caso si tratti di prima offerta»;*

5) *al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «con esclusivo riferimento alla terza offerta».*

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 5, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) non accetta l'offerta di lavoro».

4.702

MARTELLI

Al comma 8, lettera b) numero 5), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole «una di tre offerte di lavoro congrue» con le seguenti «un'offerta di lavoro congrua»;*

2) *dopo le parole «comma 9;» inserire la parola "parimenti";*

3) *sostituire le parole «la prima offerta utile» con le seguenti «qualunque offerta».*

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 5 sostituire la lettera e) con la seguente «e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4.».

4.89

TOFFANIN, FLORIS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 8, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «una di tre» con le seguenti: «una delle due»;*

b) *al comma 9:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi»;*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) decorsi sei mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, fermo quanto previsto alla lettera c);

3) *sostituire le lettere c) e d) con la seguente:*

«c) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alla lettera b). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b), numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a quattro».

4.90

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 8, lettera b), numero 5, sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e le parole: «ai sensi del comma 9»;

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

4.91

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 8, numero 5), sopprimere le parole: «come integrato al comma 9» e: «ai sensi del comma 9».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 9.*

b) sopprimere il comma 10.

4.92

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. Per la definizione dei criteri di congruità dell'offerta di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018».

4.93

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire il comma 9, con i seguenti:

«9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;*
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;*
- c) durata della disoccupazione;*
- d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente».*

«9-bis. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere *b) e c)* e tra i principi di cui alle lettere *b) e d)*.»

4.703

MARTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. È definita congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, l'offerta è congrua se non

eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.».

4.94

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9, premettere le seguenti parole:* «In sede di prima applicazione»;

b) *sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b-bis) nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere a) e b) si considerano ridotte del 50 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

9-ter. Nella definizione di offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere b) e c) e tra i principi di cui alle lettere b) e d)».

4.95

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

Al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro i 50 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 60 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta quando il luogo di lavoro non dista più di 75 chilometri dal domicilio del beneficiario o comunque raggiungibile mediamente in 90 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

b-bis) nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui alle lettere a) e b) si considerano ridotte del 50 per cento».

4.96

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 9, lettera a) sostituire le parole: «comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici» con le seguenti: «comunque raggiungibile, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».

4.97

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, ovvero componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 14 anni, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c). In deroga alle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) numero 5), il numero di offerte di lavoro è incrementato a sei.».

4.98

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici».

4.704

BERARDI, MALLEGGI, MASINI

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b) l'offerta è congrua, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, se non eccede la distanza di 50 chilometri dalla residenza del beneficiario, o comunque risulta raggiungibile entro i 50 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»

4.99 (testo 2)

GUIDOLIN, FEDE, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni c) e b), e in deroga alle previsioni di cui alla lettera a), indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del beneficiario».

4.100

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 9, lettera d), sopprimere la parola: «esclusivamente» e aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima previsione si applica altresì qualora risulti necessaria sulla base di una valutazione multidimensionale del beneficiario o dall'individuazione dei bisogni specifici del nucleo familiare».

4.101 (testo 3)

BOTTO, AUDDINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO, GIARRUSSO

Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *c*) e in deroga alla previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), con esclusivo riferimento alla terza offerta l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.».

4.102

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis*. Ferme le esenzioni di cui al comma 3 e la deroga di cui al comma 9, lettera *d*), nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un minore con disabilità, come definita dal l'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, qualsiasi offerta formulata nei confronti dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale su tale minore, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, non è congrua se eccede la distanza di 30 chilometri dalla residenza del beneficiario e non sia raggiungibile in quarantacinque minuti con i mezzi di trasporto pubblico».

4.103

D'ARIENZO, TARICCO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Qualora la distanza del luogo dell'offerta di lavoro accettata rispetto alla residenza sia superiore a 100 chilometri, il soggetto interessato ha diritto al rimborso del 75% delle spese di locazione sostenute per l'immobile preso in affitto, purché il medesimo sia classificato A/2, A/3, A/4 e A/5».

4.705

MARTELLI

Sopprimere il comma 10.

4.105

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 10 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.129

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 11, dopo le parole: «è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni», aggiungere le seguenti: «in tempi compatibili con l'organizzazione degli uffici comunali a seguito della comunicazione dei nominativi da parte dell'INPS»;*

b) *al comma 12, dopo le parole: «i beneficiari sottoscrivono», inserire le seguenti: «presso i centri per l'impiego».*

4.130

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 11, primo periodo, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».

4.131

RIVOLTA, Simone BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I richiedenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono tenuti a svolgere un anno di servizio civile universale presso uno degli enti accreditati all'albo del servizio civile universale, con una presenza media settimanale di 25 ore. Sono esentati da tale obbligo coloro i quali abbiano già svolto il servizio civile nazionale o universale ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Dipartimento Giovani e Servizio Civile Nazionale delega alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione e la gestione del servizio civile universale effettuato dai richiedenti che usufruiscono del Rdc, nonché ai centri per l'impiego le attività di controllo da effettuarsi sui progetti di servizio civile universale in cui siano impiegati i soggetti di cui al presente comma».

4.132

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «sottoscrivono il» *con le seguenti:* «vengono ad essi segnalati per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per la definizione e sottoscrizione del».

4.133

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Lavoro di cittadinanza)

1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al Reddito di cittadinanza in base alle norme di cui al presente decreto legge, possono optare per un programma di lavoro, detto "Lavoro di Cittadinanza", promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali, di durata almeno annuale. L'importo spettante per la prestazione di Lavoro di Cittadinanza è pari all'importo massimo del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria. Le ore di lavoro richieste sono proporzionate all'importo del Reddito di cittadinanza rispetto alla retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

2. All'amministrazione territoriale che utilizza un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza per i lavori di cui al comma 1, è riconosciuto un indennizzo per tutta la durata dell'attività di tale soggetto in lavori di cittadinanza pari a 500 euro mensili.

3. La partecipazione al programma di Lavoro di cittadinanza esonera i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza dagli impegni di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5, e comma 9. Chi partecipa al programma di Lavoro di Cittadinanza di cui al comma 1 può comunque in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di Reddito di Cittadinanza.

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4-ter che affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a tale Fondo.

5. Agli oneri delle amministrazioni territoriali relativi ai progetti di lavoro di cittadinanza si fa fronte, per quota parte con l'indennizzo di cui al comma 2 e per la restante parte con le risorse del "Fondo per il Lavoro di Cittadinanza" nel limite di 500 milioni di euro annui e comunque nel limite delle risorse del Fondo stesso. Il 45 per cento delle risorse di tale Fondo dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno.

6. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali (Comuni, Province, Aree metropolitane e Re-

gioni) e possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente *No-Profit*, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter garantire l'inserimento di lavoratori nei programmi. I costi, organizzativi e materiali dei programmi sono a carico degli enti territoriali fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 5,

7. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali.

8. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, possono essere licenziati. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a questa opzione.

9. I progetti devono essere finalizzati alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori dei servizi che l'amministrazione pubblica deve garantire. Tali progetti possono riguardare, ad esempio:

1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;

2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;

3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;

4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;

5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;

6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;

7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;

8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono

stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo e ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 5.

Art. 4-ter.

(Reintroduzione della Tasi sulle prime case di lusso)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".

2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si ap-

plicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

4.134

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, MALPEZZI, TARICCO

Sopprimere il comma 15.

4.135

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. I comuni in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, possono predisporre specifici progetti a propria titolarità ed utili alla collettività, ai quali partecipano anche i beneficiari del RdC, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale di cui al presente articolo. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1».

4.136

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 15, sopprimere le parole da: «In coerenza con il profilo» fino a: «presso i servizi dei comuni.».

4.138

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto ad offrire», con le seguenti: «può offrire».

4.139 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 15, sostituire le parole: «a progetti a titolarità dei comuni» con le seguenti: «a progetti di utilità sociale a titolarità dei comuni collocati all'interno di un progetto personalizzato che valorizzi competenze soggettive e risorse territoriali, al fine di offrire risposte differenziate attraverso un'azione sinergica e coordinata che colleghi i servizi al lavoro, alla casa, alla salute e all'inclusione sociale tra regioni, aree metropolitane, comuni, centri per l'impiego e terzo settore», e, dopo le parole: «di tutela dei beni comuni,» inserire le seguenti: «inclusi i lavori presso le colonie, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione.».

4.706

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole «di tutela dei beni comuni,» inserire le seguenti: «inclusi i lavori presso le colonie feline, i gattili e i canili riconosciuti dal comune o dalla regione»

4.140

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali» e al terzo periodo dopo le parole: «I comuni» inserire le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà.».

4.141

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «otto ore» con le seguenti: «trentasei ore.».

4.142

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 15 le parole: «otto ore» sono sostituite con le seguenti: «venti ore».

4.143

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».

4.144

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTUEU, ROSSI

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».

4.145

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi previa intesa in sede di conferenza unificata».

4.146

IANNONE, BERTACCO

Al comma 15, terzo periodo, sopprimere le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.147

IANNONE, BERTACCO

Al comma 15, dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» aggiungere le seguenti: «Le forme e le modalità di attuazione dei suddetti progetti saranno definiti con appositi indirizzi con accordo in sede di Conferenza Unificata».

4.148

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il Comune di residenza del beneficiario non sia in grado di istituire i progetti di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti predisposti dai Comuni limitrofi».

4.4 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Al comma 15, inserire in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del Rdc.»

4.149

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 15 inserire in fine il seguente periodo: «Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari del RdC partecipanti ai progetti a titolarità dei Comuni, sono a carico della misura del RdC».

4.150 (testo 2)

SANTILLO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. I centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2015, n. 166.

15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.151

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché per operazioni di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli immobili che li ospitano"».

4.152

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

4.153

D'ARIENZO, TARICCO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Le previsioni di cui ai commi da 8 a 15 non si applicano nei confronti dei beneficiari affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc».

4.154

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le persone maggiorenni con disabilità, beneficiarie del reddito di cittadinanza possono accedere, su loro richiesta, al Patto per il lavoro di cui al comma 7 nel rispetto delle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al Patto per l'inclusione di cui al comma 12».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

TOSATO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Il Senato,

premesso che:

secondo quanto dichiarato durante l'audizione di fronte alla Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'ANPAL, l'istituto dovrà assumere 6 mila persone entro maggio nel nuovo ruolo di «Navigator», tramite avvisi di selezione, che saranno pubblicati non prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame. A reclutare i «navigator», però, non sarà solo l'ANPAL, ma anche le Regioni che si occuperanno di assumerne altri 4 mila;

quanto alla tipologia di assunzione, dovrebbe essere un contratto di collaborazione con l'intento di stabilizzare tutti nel breve tempo, l'*iter* di

selezione dovrebbe essere abbastanza rapido e la formazione sarà fatta «on the job» (durante il lavoro) con una durata di 6-8 mesi;

l'obiettivo principale dell'attività del «navigator» è il seguente: seguire chi beneficia del reddito di cittadinanza aiutandolo nella ricerca di un nuovo lavoro e verificando che tutte le attività che gli vengono proposte vengano svolte davvero e nei tempi. Una figura cruciale che lavorerà insieme ai Centri per l'impiego e che si occuperà per l'appunto della stabilizzazione di chi ha diritto al reddito di cittadinanza;

in attesa che l'ANPAL proceda alla definizione dei requisiti da possedere, sembra che a poter svolgere questo incarico possono essere coloro che hanno una laurea magistrale in: Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, inoltre è molto probabile che possa essere un requisito preferenziale il fatto di avere avuto un'esperienza di 2 anni come selezionatore, responsabile delle risorse umane, o altre attività nelle politiche attive del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in vista della definizione dei requisiti necessari per la figura del «navigator», di valorizzare adeguatamente l'esperienza maturata in ruoli di gestione delle risorse umane e simili, non limitandosi a considerare la stessa solo un requisito in più rispetto alla laurea, ma piuttosto un titolo equipollente a quello accademico, richiedendo magari un riferimento temporale maggiore di esperienza che in tal caso costituisce un valore aggiunto, anche più importante della preparazione teorica.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.22

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e l'ANCI»;*

b) *al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

5.23

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI».

2) *al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

5.24

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI», *e al comma 4, dopo le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

5.25

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI».

5.26

IANNONE, BERTACCO

Al comma 1, dopo le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti:* «e l'ANCI».

5.49 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.48

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente;

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193».

5.47

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale».

5.50

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei

professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

5.51

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

5.53

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La pensione di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge può anche essere richiesta mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda della Pensione di Cittadinanza sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta».

5.54

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Ai fini dell'erogazione del beneficio mensile, i servizi competenti comunicano, mensilmente, il rispetto degli impegni assunti con il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale di cui all'articolo 4 del presente decreto legge. Relativamente ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto-legge l'importo mensile del RdC è accreditato dall'INPS previa verifica attraverso il SIUPL del rispetto dello svolgimento delle attività previste nel diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente».

5.700

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo «Qualora l'INPS non si esprima entro il termine di cui al precedente periodo, il silenzio equivale a un provvedimento di riconoscimento del beneficio».

5.55

IANNONE, BERTACCO

Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)», *aggiungere le seguenti:* «secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

5.56

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)» *aggiungere le seguenti:* «, secondo le modalità definite con apposito atto da adottare previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

5.701

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono indicate tutte le amministrazioni pubbliche detentrici di banche dati rilevanti ai fini del controllo dei requisiti, nonché i canali di comunicazione tra i soggetti che ricevono le richieste di Rdc e INPS e tra INPS e le piattaforme informatiche di cui all'art. 6, comma 1. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le modalità di riconoscimento dei richiedenti il Rdc in fase di acquisizione della domanda e della DSU ai fini ISEE; (ii) i requisiti minimi di sicurezza dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti nell'acquisizione delle domande di Rdc; (iii) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (iv) i canali di comunicazione dei dati e le specifiche tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati; (v) i tempi di conservazione dei dati acquisiti dai soggetti che ricevono le richieste di Rdc; (vi) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

5.57

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando un'equa distribuzione tra i coniugi».

5.58

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dopo la prima erogazione, l'accredito dell'importo del RdC sulla Carta RdC è subordinato all'attestazione da parte dei servizi competenti della partecipazione alle iniziative previste nel Patto per il Lavoro di cui all'articolo 4, comma 7».

5.59

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», *con le seguenti:* «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».

5.60

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4», *con le seguenti:* «entro un limite mensile pari alla metà dell'importo mensile accreditato sulla Carta Rdc».

5.61

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo», *con le seguenti:* «entro un limite mensile pari a euro 400 per un singolo individuo».

5.62

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 250».

5.63

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 6, sostituire le parole: «100 euro», con le seguenti: «200 euro».

5.702

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Al comma 6, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc» con le seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuate le ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc».

5.64

ENDRIZZI, MATRISCIANO, PUGLIA, DI PIAZZA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE

Al comma 6, quinto periodo, sostituire le parole: «Al fine contrastare fenomeni di ludopatia,» con le seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare

fenomeni di impoverimento e l'insorgenza del disturbo da gioco d'azzardo (DGA).»

5.703

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Al comma 6, sostituire le parole: «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1» *con le seguenti:* «Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che sulla base di propri protocolli attivano le verifiche conseguenti in caso di acquisti non compresi nell'elenco ministeriale, ovvero di comportamenti anomali».

5.704

MARTELLI

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo «Ai fini di evitare utilizzi o cessioni temporanee della carta Rdc a terzi, al solo scopo di effettuare scambi tra acquisti e denaro contante in modo da aggirare i divieti imposti all'utilizzo della carta per determinate categorie di beni o servizi, la carta Rdc dovrà essere inequivocabilmente associata alla persona cui il Rdc viene erogato per cui essa dovrà:

- a) recare nome e cognome della persona;
- b) essere utilizzata come metodo di pagamento solo contestualmente all'esibizione di un documento attestante la corrispondenza tra il beneficiario e l'utilizzatore della carta;
- c) essere utilizzata sul territorio della Repubblica Italiana.»

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di evitare attribuzioni illecite di carte e assicurare che i fruitori utilizzino il beneficio sul territorio italiano, l'accredito del be-

neficio avverrà settimanalmente e a condizione che il beneficiario si presenti personalmente in un ufficio bancario o postale».

5.86

NANNICINI, TARICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 81, comma 32, della legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al primo periodo, dopo le parole: "generi alimentari", sono aggiunte le seguenti: "e delle apparecchiature domestiche atte alla loro conservazione e trattamento"».

5.87

CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché quelle relative al servizio idrico riconosciute agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate di cui all'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 2,5 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

ENDRIZZI, PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede di discussione del A.S. 1018 «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n-4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

premesso che:

il comma 6, dell'art. 5 del decreto-legge in esame prevede il divieto di utilizzo del beneficio economico del reddito ovvero della pensione di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata;

ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli: una ricerca diffusa dal Conagga, cercano la sorte con il *machine gambling* il 66% dei disoccupati, il 47% degli indigenti e il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso;

le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall'azzardo;

svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee («gratta e vinci») e scommesse sportive. La precoce esposizione all'azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti;

considerato inoltre che:

l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 ha introdotto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque dati utili a profilarne comportamenti, inclusi i comportamenti nell'azzardo;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

l'espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido *turn over* e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l'innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere con misure idonee l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d'azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l'impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute;

introdurre, in sostituzione della tessera sanitaria, l'obbligo di un «tesserino dedicato» per i servizi di gioco d'azzardo, ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un chip elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza.

EMENDAMENTI

5.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza dei soggetti attuatori del Rdc)

1-bis. Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e professionisti attuatori del Rdc, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le organizzazioni e le istituzioni coinvolte, e comunque laddove operino professionisti assistenti sociali, devono prevedere specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, protocolli operativi con le forze dell'ordine al fine di garantire interventi tempestivi, procedure di presa in carico della vittima di atti violenti».

5.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di strutturazione dei servizi sociali territoriali)

1. All'articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017 le parole: "a valere e nei limiti di un terzo" sono sostituite da: "a valere nel limite della metà".

2. Le Regioni, con proprio atto, individuano le modalità organizzative opportune per garantire ai richiedenti il Rdc le valutazioni integrate di carattere lavorativo e sociale anche mediante protocolli o unità valutative specificamente dedicate».

Art. 6

6.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tra i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015»;*

b) *al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «con i centri per l'impiego» aggiungere le seguenti: «, con i soggetti accreditati di cui alla lettera a)».*

6.3

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un sistema informativo unico, al fine di poter verificare ed armonizzare, quando necessario, sia i diversi sistemi di politica attiva sia quelli formativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali».

6.2 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica».

6.4

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'art. 13 del D. Lgs. 150/2015.».

6.700

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di contemperare le esigenze di controllo con il diritto alla protezione dei dati personali, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, vengono individuati tutti i soggetti che possono accedere ai sistemi informativi del comma 1, secondo le competenze costituzionali. In tale Decreto, vengono altresì definiti: (i) le regole di accesso selettivo alle banche dati da parte di tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, da definire secondo il principio di necessità; (ii) le misure tecniche e organizzative volte a evitare accessi non autorizzati e violazioni; (iii) le modalità di conferimento dei dati da parte dell'INPS; (iv) le categorie di dati accessibili ai centri per l'impiego e ai comuni; (v) le procedure per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati; (ii) tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.»

6.5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «dai centri per l'impiego» fino alle: «all'INPS» con le seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 150 del 2015, i comuni, l'ANPAL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, l'INPS».

6.7

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «ai centri per l'impiego» inserire le seguenti: «al richiedente il Rdc e agli altri componenti il nucleo familiare,».

6.8

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati complessi e multidimensionali, non connessi prevalentemente alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione del Patto per l'inclusione».

6.9

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dematerializzazione di tutte le funzioni di carattere amministrativo, valorizzando al contempo il ricorso alle autocertificazioni».

6.10

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Sopprimere il comma 6.

6.701

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Sopprimere il comma 6.

6.11

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'amministrazione responsabile delle piattaforme, sulla base delle verifiche effettuate, segnala all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza tengono conto delle suddette segnalazioni nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS».

6.12

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, DI PIAZZA, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO, GIARRUSSO, FEDE, TURCO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «alla Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e all'ispettorato nazionale del lavoro»;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «la Guardia di Finanza», aggiungere le seguenti: «e l'ispettorato nazionale del lavoro».*

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «dell'INPS» aggiungere le seguenti: «e dell'ispettorato nazionale del lavoro».

6.13

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL» aggiungere le seguenti: «dalle Regioni e Province autonome, dalle Province e dalle Città metropolitane per il tramite dei centri per l'impiego».

Conseguentemente sopprimere le parole: «dai centri per l'impiego».

6.14

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti di cui al periodo precedente possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione delle funzioni di supporto all'orientamento e all'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro che esse già svolgono ai sensi della normativa vigente».

6.15

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,» inserire le seguenti: «, comprensivi degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora,».

6.16

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Sopprimere il comma 8.

6.17

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 8, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

6.18

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 8, aggiungere, infine i seguenti:

«8-bis. Al Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

2) sostituire le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" con le seguenti: "la mancanza del requisito";

3) sopprimere le parole: "e comma 2-ter".

8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.

8-*quater*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 949, le lettere *i*) e *l*) sono soppresse;
 - b) al comma 951, la lettera *c*) è soppressa».
-

6.19

DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole: "L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può" sono sostituite con le parole: "Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 possono" e dopo le parole: "costituito nell'ambito", le parole: "del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle parole: "dei rispettivi consigli nazionali"».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I professionisti iscritti da almeno un triennio negli albi di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, soddisfano i requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3».

6.0.1

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPTATHEU, ROSSI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 6-*bis*.
(Spese personale EELL)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 e per la predisposizione dei

progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.2

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Spese personale EE. LL.)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e lettera c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.3

IANNONE, BERTACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Spese personale Enti Locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

d) articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

6.0.4

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Spese personale Enti locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 7 e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

6.0.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Spese per il personale degli Enti locali)

1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nonché per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:

a) articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017; articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9, lettere a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

Art. 7

7.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente*: «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

7.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Sopprimere i commi 1 e 2*;

2) *al comma 3 sostituire le parole da*: «Alla condanna in via definitiva...» *fino a*: «reati,» *con le seguenti*: «Nel caso in cui al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, siano rese o utilizzate dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero siano omesse informazioni dovute,», *e dopo le parole*: «alla restituzione di quanto indebitamente percepito» *aggiungere le seguenti*: «nonché al pagamento delle medesime sanzioni previste per i reati di evasione fiscale e dei relativi interessi».

7.3

GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3,» *inserire le seguenti*: «o una misura più elevata dello stesso,».

7.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da due a sei anni» *con le seguenti*: «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» *con le seguenti*: «ai sensi di quanto previsto all'articolo 316-ter del Codice Penale».

7.6

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «con la reclusione da due a sei anni» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 316-ter del codice penale».

7.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni» e al comma 2, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da tre mesi a un anno».

7.5

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

7.8

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 2 sopprimere le parole: «anche se provenienti da attività irregolari».

7.9

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «anche se provenienti da attività irregolari» con le seguenti: «anche se provenienti da somme incassate con il gioco legale o illegale».

7.10

TOFFANIN, FLORIS

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «e per quello previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale» *con le seguenti:* «e per quelli previsti dagli articoli 527, 528, 529 e 537 del Capo II, Titolo IX; per quelli previsti dagli articoli di cui al Capo I, Capo I-*bis* e Capo III, Sezioni I, II, III e IV, Titolo XII; per quelli previsti dal Capo I e Capo II del Titolo XIII, Libro II del codice penale;

b) *aggiungere infine il seguente periodo:* «In pendenza di procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente comma INPS può sospendere in via cautelativa l'erogazione del beneficio».

7.11

AUDDINO, DI PIAZZA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

Al comma 3, sostituire le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-*bis*» *con le seguenti:* «per quelli previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 e 640-*bis* del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,».

7.12

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3 dopo le parole: «640-*bis* del codice penale» *aggiungere le seguenti:* «e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,».

7.13

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «revoca del beneficio» inserire le seguenti: «per il condannato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «La revoca» inserire le seguenti: «nei suoi confronti»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «nuovamente richiesto» inserire le seguenti: «dallo stesso».*

7.14

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di condanna, il beneficio non può essere nuovamente richiesto»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «diciotto mesi» con: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» con: «diciotto mesi».*

7.15

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «dalla condanna», con le seguenti: «dalla definitività della sentenza di condanna».

7.16

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «È disposta la decadenza», con le seguenti: «È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito».

7.17

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «È disposta la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota parte relativa al singolo beneficiario, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8,» e, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste dai commi 7, 8 e 9 si applicano sulla quota parte, individuata ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, relativa al singolo beneficiario responsabile della trasgressione».

7.18

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «la decadenza dal Rdc», inserire le seguenti: «per la quota relativa al singolo beneficiario, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».

7.700

MARTELLI

Al comma 5, alinea, dopo le parole «Rdc» inserire le seguenti: «e il recupero delle somme eventualmente già erogate».

7.19

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «nucleo familiare», aggiungere le seguenti: «ponga in essere uno dei seguenti comportamenti».

7.20

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, FEDE, TURCO

Al comma 5, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9».

7.21

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decadenza dal beneficio economico di cui all'articolo 3 è personale tranne che comporti variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

7.22 (testo 2)

CASOLATI, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

7.701

MARTELLI

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applica la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.

8. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo alle convocazioni richiamate al presente comma, entro il termine di sette giorni, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.».

7.23

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «da parte anche di un solo» con le seguenti: «da parte di un».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le decurtazioni e le decadenze previste ai commi 7, 8 e 9 si applicano alla quota del Rdc ascrivibile al componente responsabile della trasgressione, determinata ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 7».

7.24

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «una mensilità», con le seguenti: «due mensilità».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

7.25

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

7.26

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

7.27

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

7.702

MARTELLI

Sopprimere il comma 9.

7.703

MARTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, si applicano la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio e la tempestiva comunicazione di sospensione. Nel caso di mancata ottemperanza senza giustificato motivo alle disposizioni richiamate al presente comma, il beneficio decade, si dispone il recupero coatto delle somme erogate e il beneficio non potrà essere richiesto per i dodici mesi successivi.»

7.704

BARBONI, AIMI, FANTETTI, CARBONE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si decade dal beneficio.»

7.28

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 9, sopprimere le lettere b) e c).

7.29

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

7.30

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione e la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3 sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

7.32

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso presso il Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150».

7.33

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo e relativi a provvedimenti di decurtazione, revoca o decadenza, è ammesso ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui al comma 12, articolo 21, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

7.34

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Avverso i provvedimenti assunti ai sensi dei precedenti commi 7, 8 e 9 e 10, è esperibile il ricorso all'INPS nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla piena conoscenza dello stesso».

7.46 (già 10.0.2)

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le sanzioni previste dai commi 5, 7, 8 e 9 che comportano la decurtazione o la decadenza del beneficio economico di cui all'articolo 3, sono personali tranne che comportino variazione nella sussistenza dei requisiti per il suo ottenimento».

7.35

BALBONI, BERTACCO, CIRIANI

Sopprimere il comma 11.

7.36

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 12 dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,».

7.37

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 12, le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;*

b) *al comma 13 dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento».*

7.38

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 14, sopprimere le parole: «i centri per l'impiego, i comuni».

7.39

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS

Al comma 14, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «senza ritardo».

7.40

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU,
ROSSI

Sopprimere il comma 15.

7.41

IANNONE, BERTACCO

Sopprimere il comma 15.

7.42

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere il comma 15.

7.43

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei

progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

"*c-bis*) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali"».

7.44 (testo 2)

ROMANO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, MININNO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TURCO, FEDE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la

riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale dei lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutte le informazioni e banche dati, sia in forma analitica che aggregata, detenute e gestite dall'INPS già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e banche dati individuate nell'allegato A al presente provvedimento, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679 l'ispettorato nazionale del lavoro e l'INPS sono contitolari di trattamento. Il personale dirigenziale e ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai quali accede mediante credenziali analoghe a quelle attribuite al personale ispettivo dell'INPS. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INPS assicura il rilascio delle credenziali ed entro i successivi 120 giorni, d'intesa con l'ispettorato Nazionale del Lavoro, provvede a mettere a disposizione le informazioni e le banche dati di cui all'allegato A anche mediante cooperazione applicativa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Allegato A

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro;

Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale»;

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»;

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»;

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà;

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMES;

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, prestazioni di sostegno al reddito.

7.45

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Qualora siano respinte la richieste di Reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, o si ritenga non adeguato, ai sensi della presente legge, l'ammontare del reddito di cittadinanza erogato, ovvero si ritengano non congrue le offerte di lavoro di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*), punto 5) e comma 9, oppure non si ritenga giustificata una sanzione di cui all'articolo 7, diversa da quelle penali, i soggetti interessati possono ricorrere presso l'ANPAL che provvede ad istituire appositi comitati per ogni regione con la partecipazione delle parti sociali. I componenti dei Comitati svolgono la propria attività a titolo gratuito».

7.0.1

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 39.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione ret-

tificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un decimo del minimo indicato al primo periodo della presente lettera. In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi. Le sanzioni previste ai sensi della presente lettera, che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.580. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti possono essere trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.580.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'e-

esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del giudice tributario"».

7.0.700 (già 5.52)

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità)

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. - *(Sanzioni)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere *a)* e *b)* e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

Art. 8

8.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

8.2 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO,
ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro», inserire la seguente: «privato»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai datori di lavoro domestico che rispettino le seguenti condizioni:

1) *non recedano dal rapporto di lavoro, fatto salvo il recesso per giusta causa;*

2) *assumano il lavoratore per un totale di almeno 20 ore settimanali.*

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.3

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC»;

Conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente: «L'importo dello sgravio è commisurato alla tipologia contrattuale ed

è riconosciuto per contratti a tempo determinato di durata almeno pari a tre mesi, di apprendistato o a tempo indeterminato. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale. Nei caso di tempo parziale, l'importo è proporzionalmente ridotto».

8.4

BERTACCO, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e sostituire le parole da: «nel limite dell'importo mensile del Rdc» fino a: «con esclusione dei premi dovuti all'INAIL» con le seguenti: «fino ad un importo massimo di ventimila euro».*

b) *Sopprimere il comma 2.*

8.5

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 1 sopprimere le parole: «a tempo pieno e indeterminato» e al comma 2 sopprimere le parole: «coerente con profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato».

8.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a tempo pieno» e dopo la parola: «indeterminato», aggiungere le seguenti: «anche con contratto di apprendistato,»; aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo va riproporzionato in base all'orario».

8.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «a tempo pieno e indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di assunzione a tempo parziale, l'incentivo di cui al presente comma va riproporzionato in base all'orario».*

8.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» inserire le seguenti: «, anche in apprendistato»;*

b) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».*

8.9

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e indeterminato», con le seguenti: «indeterminato o determinato».

8.700

LAUS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «o parziale o determinato per un periodo non inferiore a tre mesi,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

8.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «pieno e indeterminato» inserire le seguenti: «anche mediante contratto di apprendistato».

8.11

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di Rdc,» inserire le seguenti: «nonché in caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro superiore al 50 per cento del normale orario di lavoro a tempo pieno previsto dal relativo contratto collettivo nazionale in vigore,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

8.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» con le seguenti: «nel limite dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa

l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,» *con le seguenti:* «nel limite della metà dell'importo mensile, percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, della quota parte del Rdc, di cui all'articolo 3, comma 7, esclusa l'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), o di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, di cui all'articolo 3, comma 3,».

8.13

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.» *con le seguenti:* «dell'importo di 8.060 euro annui per un periodo pari a 3 anni, ovvero, 24.000 euro complessivi, comunque non superiore a 666 euro mensili».

8.14

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, sostituire le parole da: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità», *fino a:* «nella misura fissa di 5 mensilità», *con le seguenti:* «non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a diciotto mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di diciotto mensilità».

8.16

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità» e al secondo periodo, le parole: «5 mensilità», con le seguenti: «dodici mensilità».

8.701

LAUS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «cinque mensilità» con le seguenti: «tre mensilità».

8.17

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

8.18

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'obbligo di reintegrazione del lavoratore si applica alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Il datore di lavoro è tenuto altresì alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale sanzione economica si applica anche ai datori di lavoro per i quali non sussiste l'obbligo di reintegro».

8.19

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

8.20

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

8.21

NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, FEDE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» aggiungere le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;*

b) *ai comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» aggiungere le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione».*

8.702

LAUS

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

8.22

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» inserire le seguenti: «entro trentasei mesi dal licenziamento,».

8.23

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

b) alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.24

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «enti di formazione accreditati» aggiungere le seguenti: «e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «enti di formazione» aggiungere le seguenti: «e dei fondi paritetici interprofessionali».

8.25

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».

8.26

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «un Patto di Formazione» aggiungere le seguenti: «in coerenza ed applicazione del Patto per il lavoro già sottoscritto».

8.27

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con accordo» con le seguenti: «previa intesa».

8.28

AUDDINO, MATRISCIANO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, CASTALDI, MORONESE, GIARRUSSO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 200, n. 388 attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui ai Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazioni dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua", aggiungere le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) sostituire il quinto periodo con il seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4."».

8.29

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sopprimere le parole: «pieno e», e dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «, anche in apprendistato»;

b) dopo il quarto periodo inserire i seguenti: «Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva. In tal caso il massimale è proporzionalmente ridotto».

8.30

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc».

8.703

GALLONE, TOFFANIN, CARBONE

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: «sulla base delle stesse» fino a: «beneficiario del Rdc».

8.31

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc» inserire le seguenti: «, fatto salvo l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico decente di formazione accreditato.».

8.32

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «che assume il beneficiario del RdC» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, quinto periodo, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

8.33

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: «sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario di RdC.» ag-

giungere le seguenti: «, ad eccezione del requisito dell'incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti, di cui al successivo comma 3».

8.34

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

8.35

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

8.36

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

Al comma 2, sostituire il sesto periodo, con il seguente: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo».

8.37

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione è comunicato al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5 lettera c), del presente decreto-legge.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di euro 303.750.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

8.38

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al re inserimento lavorativo. Il Patto di formazione integra i contenuti del Patto per il lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto per la formazione sono comunicati al Centro per l'impiego o all'operatore privato presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro e, per il loro tramite all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del presente decreto-legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «6.197,750 milioni di euro nel 2019, di 7.434,750 milioni di euro nel 2020, di 7.658,750 milioni di euro nel 2021 e di 7.513,750 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «6.600,750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.014,550 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.761,750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.922,750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 151.875.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

8.39

DI PIAZZA, DRAGO, LANNUTTI, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO, FEDE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3-*quater* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

8.40 (testo 2)

ROMAGNOLI, AUDDINO, PUGLIA, MORONESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i beneficiari del reddito di cittadinanza"».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro consegue il diritto alle predette agevolazioni al termine del periodo di apprendistato e solo nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».

8.704

LAUS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

8.41

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

8.42

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

8.43

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «riferiti esclusivamente», sostituire le parole: «ai lavoratori a tempo indeterminato», con le seguenti: «alle assunzioni che determinano un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti equivalente a tempo pieno, con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

8.44

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori a tempo », aggiungere le seguenti: «pieno e».

8.45

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «o una società cooperativa» inserire le seguenti: «società a responsabilità limitata, società unipersonale a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice».

8.46

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 4, sostituire le parole da: «un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili» con le seguenti: «un contributo straordinario di diecimila euro».

Conseguentemente all'articolo 12 sopprimere il comma 3.

8.47

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 4, sostituire le parole: «nei limiti di 780 euro» con le seguenti: «nei limiti di 530 euro».

8.48

D'ARIENZO, TARICCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività economiche di cui al presente comma, rileva ai fini dell'effettività dello svolgimento, l'investimento di avviamento il cui valore è comparato da parte del-

l'Agenzia delle Entrate al momento della richiesta di avvio dell'attività medesima con analoghi investimenti per categorie simili nell'area geografica interessata. A tal proposito, con uno o più decreti il Direttore dell'Agenzia delle Entrate provvederà alla definizione dei parametri per la valutazione della comparazione».

8.49

BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del cuneo fiscale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».

8.50

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

8.51

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incentivi non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

8.52

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

8.54

DE POLI

Sopprimere il comma 6.

8.55

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Sopprimere il comma 6.

8.56

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2».

8.57

MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica all'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli enti di formazione accreditati secondo quanto previsto dal precedente comma 2.».

8.58

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere la seguente: «non».

8.59

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 7, dopo le parole: «rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» sono inserite le seguenti: «ed a quelle stabilite in favore dei lavoratori occupati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68».

8.61

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai datori di lavoro domestico di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.62

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti anche in assenza dei requisiti propri dell'impresa ai datori di lavoro domestico ed ai lavoratori impiegati in tale settore».

8.63

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono inserite in fine, le seguenti parole: ", salvo per periodi di ingiusta sospensione superiore ad anni cinque. Nel qual caso si ha diritto al recupero dell'intero periodo di sospensione a decorrere dalla data del reintegro in servizio.".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015.».

8.0.1

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti

dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e

riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

8.0.2

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'occupazione)

1. In attesa che il beneficiario di Rdc riceva una proposta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, lo stesso può svolgere attività lavorativa ricorrendo a prestazioni di lavoro occasionali. È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4.1 compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e sono sottratti al valore dell'ISEE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1).

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

a) le persone fisiche;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati "buoni lavoro", il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni

di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b*) il luogo di svolgimento della prestazione; *c*) l'oggetto della prestazione; *d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione, con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; *e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

8.0.3

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.
(Reddito di dignità)

1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nei limiti di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Se il lavoratore assunto ai sensi dei commi da 1 a 3 risulta al momento dell'assunzione beneficiario di Rdc, le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 si intendono assorbite nell'importo di Reddito di dignità riconosciuto, fatte salve le agevolazioni previste in favore degli enti di formazione di cui al medesimo comma 2.

8. Al Reddito di dignità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

8.0.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Servizio sociale professionale e incremento della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro per l'anno 2018, a 547 milioni di euro per l'anno 2019 e a 720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9"».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «106 milioni» e aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto Fondo è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2021».*

8.0.5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "ventiquattro mesi" e le parole da "il contratto" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti; "Per i periodi di lavoro eccedenti i primi dodici mesi, i contratti collettivi possono subordinare la prosecuzione, il rinnovo o la proroga del contratto alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:"

b) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "l'atto scritto contiene" le parole: "in caso di rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "ove tale requisito sia previsto dai contratti collettivi," e le parole da: "in caso di proroga" fino alla fine sono soppresse».

8.0.6

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono premesse le seguenti parole: "Ove previste dai contratti collettivi,"».

Art. 9

9.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego».

9.2

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».

9.3

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo le parole: «riceve dall'ANPAL» inserire le seguenti: «ove non sia già inserito in percorsi finanziati dalle Regioni».

9.4

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'AdR costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili».

9.5

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «massima di diciotto mesi, minima di 6 mesi e».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

9.6

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».

9.7

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: ", qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4," sono soppresse;

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

9.8

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguente:

«5-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: ", qualora ne facciano richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "che ne facciano richiesta".

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

Conseguentemente,

sopprimere il comma 7.

9.9

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, MISIANI, TARICCO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni» con le seguenti: «336 milioni»;*

c) *all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2019 e a 400 milioni di euro per l'anno 2020».*

9.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere il comma 7.

9.11

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'assegno di ricollocazione di cui al presente articolo è finanziato per quota parte pari a 30 milioni di euro per il 2019, 33 milioni di euro per il 2020 e 105 milioni di euro per il 2021, dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-bis».

Conseguentemente,

e, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Tassa sulle bevande gassate)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al comma precedente.

3. La disposizione del comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

9.12

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nelle more dell'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL di cui al comma 5, che dovrà individuare anche le misure regionali analoghe e incompatibili con l'assegno di ricollocazione, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prosegue secondo quanto definito dalla Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 14 del 16 ottobre 2018».

9.13

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione non si applica ai soggetti a cui l'assegno è stato già riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

9.0.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora)

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei suddetti elenchi relativi al comune in cui si trovano".

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale».

9.0.2

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, ROMAGNOLI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di istituti di patronato)

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera c-bis), sostituire le parole: "inferiore al 1,5 per cento" con le seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all' articolo 16, la lettera c-ter), sostituire le parole: "almeno otto Paesi stranieri" con le seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

9.0.700 (già 4.28)

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di istituti di patronato)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore all'1,00 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter*), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

9.0.701 (già 17.0.1)

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Patronati)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera *b*): le parole: "e che abbiano sedi di patronato in almeno otto Paesi stranieri", sono soppresse;

b) all'articolo 16, lettera *c-bis*), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all'articolo 16, la lettera *c-ter*), è soppresa».

Art. 10

10.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «e predisporre,» aggiungere le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà,»

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.», con le seguenti: « ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 ,8, 10, 14 e 16.»;*

2) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'en-

tità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2 comma 1, lettera *b)* del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *c)* del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) il valore di euro 6.000, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* e il valore di 3.360 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera *a)*, nonché del parametro della scala di equivalenza per cui il primo valore è moltiplicato;

d) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

e) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera *c)*;

f) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 delle risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

c-ter) all'articolo 14: 1) la parola: 'ReI' è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 5 le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019", e dopo le parole: "né da parte del" aggiungere le parole: "l'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il" e le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 2" sono soppresse;

3) al comma 6 le parole: "dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3," e le parole: "A tal fine la regione" fino a "comma 9" sono soppresse».

3) *al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) all'articolo 16:

1) la parola: "Rei" è sostituita dalla parola: "RdC";

2) al comma 2, lettera *c*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *c*);" sono sostituite dalle seguenti: "predisposti dall'apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) al comma 2, lettera *d*), le parole: "di cui all'articolo 15, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

10.2

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI

Al comma 1, dopo le parole: «e predisporre,» inserire le seguenti: «sentito il Comitato per la lotta alla povertà».

10.4

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e *caregiver* familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari nel processo di moni-

toraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai *caregiver* familiari».

10.700

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui alla presente Legge con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità ed ai caregiver familiari»

10.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un *database*, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

10.6

AUDDINO, MATRISCIANO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE

Al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede», aggiungere le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,».

10.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», con le seguenti: «mediante l'utilizzo delle risorse, per una quota pari all'uno per mille, del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.8

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

2-ter. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) promuove l'attuazione del Rdc, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;

c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rdc.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* In relazione a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla povertà, di seguito denominato Osservatorio. La composizione dell'Osservatorio, per un massimo di quindici componenti, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo una adeguata partecipazione delle parti sociali e degli enti di Terzo Settore operanti in materia. L'Osservatorio ha il compito di monitorare le politiche nazionali di contrasto alla povertà, con particolare attenzione agli effetti dell'attuazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza, e il loro coordinamento con le politiche regionali e locali in materia. L'Osservatorio predispone altresì linee guida e pareri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate, esprimendo altresì il proprio parere sul Rapporto annuale sull'attuazione del RdC di cui al comma 1. Ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

10.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Comitato per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza)

1. Al fine di agevolare l'attuazione del RdC, è istituito il Comitato a garanzia del diritto al lavoro, al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Comitato RdC", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà e all'inserimento lavorativo;

b) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e all'inserimento lavorativo.

4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del RdC, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e all'inserimento lavorativo, è istituito un osservatorio denominato "Osservatorio RdC", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'Anpal, delle parti sociali, degli enti bilaterali, dei fondi interprofessionali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La

composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) predispone un rapporto biennale, trasmesso alle Camere, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà ed inclusione lavorativa, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;

b) esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC di cui all'articolo 10.

7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

Art. 11.

Art. 11

11.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

b) al comma 2, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

«*c-bis*) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito deno-

minato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997."»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente:

"200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

11.2

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» *con le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 10»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*) - 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato 'Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997"».

11.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10», *con le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 16»;

b) al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con: "l'attuazione del "RdC";

2) al comma 3, lettera c), le parole: "per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c)" sono sostituite con le seguenti: "per l'attuazione del RdC";

3) al comma 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente: "d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del RdC e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul monitoraggio del RdC, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4";

4) al comma 4, le parole: "monitoraggio del ReI" sono sostituite con "monitoraggio del RdC";

5) al comma 6, lettera b), le parole: "l'attuazione del ReI" sono sostituite con le seguenti: "l'attuazione del RdC";

6) al comma 6, lettera c), le parole: "sull'attuazione del ReI" sono sostituite con: "sull'attuazione del RdC"».

11.4

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10» con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14».

Conseguentemente, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

-"Art. 14. - (Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del RdC) - 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del RdC,

sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.

3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.

4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del RdC, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipes multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il RdC, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

6. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al RdC e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del RdC unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto

in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma"».

11.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo le parole: "una quota del Fondo Povertà" sono aggiunte le seguenti: "inferiore al venti per cento,"».

11.6

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2, lettera c), numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».

11.7

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONE, GALLONE, PAPTAEU, ROSSI

Al comma 2 lettera c) numero 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».

11.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2 lettera c) punto 2, dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».

11.9

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2 lettera c), numero 2), dopo le parole: «in un atto di programmazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali».

11.10

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato Piano', può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:

a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

b) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

c) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

d) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 3, comma 1, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

e) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al venti per cento delle risorse disponibili a valere sul Fondo Pover-

tà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;

f) le modalità di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

g) i termini temporali per la definizione della valutazione multi dimensionale di cui all'articolo 5;

h) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta RdC, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.

2. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.

3. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997».

11.700

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

Al comma 2, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «2-bis».

11.0.1

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento del personale dei centri per l'impiego)

1. Per il triennio 2019-2021 le Regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 150, le risorse ancora disponibili trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire la piena operatività, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 5.».

11.0.2

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento alle regioni delle risorse per il sostegno del personale dei centri per l'impiego)

1. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede ogni anno mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso già oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 24 gennaio 2018. Il comma 807 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 è abrogato».

11.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Comitato di sorveglianza sull'attuazione del Reddito di cittadinanza)

1. Ai fini di controllo sull'attuazione del Reddito di Cittadinanza e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 12

12.1

FLORIS, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.944 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.555 milioni di euro nel 2021 e di 7.460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Per consentire l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure di concorso pubblico, di personale con professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a favore di ANPAL».

Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.347 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.708 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.869 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contri-

buenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

12.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.121 milioni di euro nel 2020, di 7.345 milioni di euro nel 2021 e di 7.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *al comma 8, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole:* «contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «un contributo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

12.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

12.4

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

12.700

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

12.5

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono aboliti, a partire dal 1° settembre 2015, gli effetti prodotti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

Conseguentemente, gli aumenti negoziali, eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018, per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.

12.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dal 1° settembre 2015, l'articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, è abrogato. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016- 2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente».

12.6

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «97 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro per l'anno 2020».

12.7

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: "200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

12.8

BERTACCO, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego", sono aggiunte in fine le seguenti: "e fino a complessive 6.000 unità di personale; con contratto a tempo determinato, per organizzare l'avvio del Rdc, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale».

Conseguentemente,

al comma 8, lettera b), dopo il numero 3), inserire in fine il seguente:

«3-bis.) al quarto periodo le parole: "120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite

con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

12.9

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, TARICCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le Regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni interessate».

Conseguentemente,

all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

12.10

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Sostituire il comma 3:

«3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore dei Comuni e dei centri per l'impiego a livello territoriale che si dimostrino efficaci nel primo trimestre di attività nell'attività

di ricollocazione del personale. Le modalità di trasferimento dei fondi sono stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni».

12.11

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.13

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».

12.12

LAUS, FARAONE, SUDANO, TARICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «procedura selettiva pubblica,» inserire le seguenti: «con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in *house providing* delle Regioni e delle Province Autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle Regioni e Province Autonome stesse,».*

12.14

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, dopo le parole: «di contratti», inserire le seguenti: «a tempo determinato» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.15

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 3, dopo le parole: «di contratti» inserire le seguenti: «a tempo determinato».

Conseguentemente,

sopprimere le parole: «nelle forme del conferimento di incarichi, di collaborazione».

12.16

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».

12.17

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2019, 225 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente,

1) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, Anpal servizi spa è autorizzata entro i limiti di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) sia stato reclutato con procedure di evidenza pubblica;

c) abbia maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso Anpal Servizi spa.

4-bis. Anpal Servizi spa è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante l'espletamento di procedure selettive riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, i lavoratori precari in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un incarico di collaborazione presso Anpal Servizi spa;

b) abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso Anpal Servizi spa.».

2) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «331 milioni».

12.18

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2019, 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente,

a) al comma 4, sostituire le parole: «entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «entro i limiti di spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»;

b) all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «356 milioni di euro» con le seguenti: «346 milioni».

12.46 (già 23.17)

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;

b) *al comma 5, sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».*

12.19

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, sostituire le parole da: «di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma» con le seguenti: «delle regioni.».

12.20

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

12.21

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le professionalità di cui al presente comma operano sui territori previa convenzione di Anpal servizi con la Regione competente con la quale vengono definiti anche i loro ruoli e funzioni sotto il coordinamento dei responsabili delle strutture dei servizi pubblici per il lavoro».

12.22

BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al comma 3, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese

le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati».

12.23

BERTACCO, CIRIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le procedure di reclutamento di cui al comma 3 si svolgono nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere».

12.24

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già impiegato da ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato».

Conseguentemente,

apportare le seguenti modifiche:

a) *all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole:* «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» *con le seguenti:* «5.903 milioni di euro nel 2019, di 7,140 milioni di euro nel 2020, di 7.364 milioni di euro nel 2021 e di 7.219 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

b) *all'articolo 28:*

1) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «6.306 milioni di euro per l'anno 2019, a

7.719,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.467 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.628 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

2) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 9 milioni di a decorrere dall'anno 2019 e a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

12.25

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di stabilizzare tutto il personale a tempo determinato e con contratto di collaborazione, ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, il personale in forza alla data di pubblicazione del presente decreto, presso ANPAL Servizi S.p.A. con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.26

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 4, dopo le parole: «a tempo determinato», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e con contratti di collaborazione» e sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «33 milioni», e alla fine del comma aggiungere: «Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte per quota parte pari a 32 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

12-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

12-quater. Le disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter oltre che contribuire alla copertura di quota parte, pari a 32 milioni di euro annui, degli oneri di cui al comma 4, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

12.27

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, me-

dianete corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.28

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, riferito ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per gli anni 2019 e 2020 sono stanziati 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'uopo destinati alle amministrazioni comunali nel loro coordinamento a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017.».

12.30

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, TARICCO

Al comma 6, dopo le parole: «alle strutture dell'INPS» inserire le seguenti: «e per le progressioni verticali di tutto il personale INPS di area A e area B in possesso del titolo di studio previsto dalla legge per l'accesso esterno all'area superiore».

12.31 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Allo scopo di ridurre il fenomeno infortunistico, è disposto il potenziamento delle attività di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal per-

sonale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con rapporto di lavoro flessibile, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7-ter. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723,00 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500,00 annui a decorrere dall'anno 2021 da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

12.32

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 8, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».

12.33

LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 8, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché un contributo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assolvimento di compiti istituzionali.».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a 10 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.34

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 8, lettera b), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: «3-bis) all'ultimo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali" inserire le seguenti "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».

12.35

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis*. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.».

12.36

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Umberto BOSSI, Simone BOSSI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si provvede, a decorrere dal 2020, mediante previsione di apposito capitolo di spesa nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle Regioni delle risorse di cui al comma 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 si provvede a decorrere dal 2020 con analogo capitolo di spesa istituito nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto che saranno definiti previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

12.37

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini di controllo sull'attuazione del Rdc e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze scaturite dal monitoraggio di cui all'articolo 10, è istituito un apposito Comitato di sorveglianza, che deve essere convocato almeno una volta l'anno, nonché in occasione della divulgazione del Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, del quale fanno parte i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle principali associazioni impegnate nella lotta contro la povertà. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.39

IANNONE, BERTACCO

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota

può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

12.40

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

12.41

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

12.42

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata tale quota può essere incrementata e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

12.38

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale quota è ulteriormente incrementata di 500 milioni annui utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis. Sulla base dei bisogni emersi in esito al monitoraggio su fabbisogni e sull'utilizzo

delle risorse, con appositi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Unificata, tali risorse possono essere incrementale utilizzando la parte residua delle risorse derivanti dalle disposizione di cui al comma 12-*bis* e può essere altresì ampliata la tipologia di costi da essa finanziabili».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'";

12-*ter*. Le disposizioni del comma 12-*bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si

applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

12-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-*bis*, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al comma 12, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

12.43

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera *b*) del decreto legislativo n. 281 del 1997, viene ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

12.44

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è ampliata la tipologia di servizi e costi finanziabili a valere sulle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

12.45

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, annualmente entro il 31 marzo, una relazione sugli effetti occupazionali, inclusivi e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. In fase di prima applicazione una relazione semestrale è trasmessa alle Camere entro il 30 ottobre 2019».

12.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, ROSSOMANDO, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riordino della professione di assistente sociale)

1. L'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta sia la laurea Classe 39 "Servizio sociale" sia la laurea magistrale Classe 87 "Servizio sociale e politiche sociali".

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; principi di politica sociale;

c) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera *a)* e *b)*;

d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

3. Restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli Assistenti sociali le attività professionali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Possono essere istituite, con decreto del Ministro vigilante, apposite specializzazioni interne all'Albo a tutela dei cittadini per l'esercizio di specifiche funzioni professionali.

4. È istituito il settore concorsuale di "Servizio sociale". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, regola le opzioni per tale settore da parte dei docenti attualmente incardinati, nonché lo svolgimento dei concorsi.

5. Gli insegnamenti afferenti al settore di cui al comma 4, devono rappresentare un minimo di 27 CFU nella laurea triennale e 18 CFU nella laurea magistrale. Al tirocinio professionalizzante vanno riservati un minimo di 18 CFU nella laurea triennale e 12 CFU nella laurea magistrale. Il MIUR è delegato ad apportare le necessarie modifiche alle tabelle della laurea L39 e della laurea magistrale LM87.

6. È introdotto, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, un periodo di praticantato di almeno 6 mesi secondo le modalità definite con apposito decreto attuativo del Ministro vigilante d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Gli assistenti sociali iscritti all'Albo (sez. A e sez. B) all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono iscritti all'unica sezione dell'Albo. Il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'Ordine definisce gli eventuali percorsi compensativi per i professionisti non in possesso della laurea magistrale non ancora iscritti alla sezione A. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno diritto a sostenere l'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale secondo le modalità vigenti alla medesima data.

8. Sono abrogati gli articoli 20, 22 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001».

12.0.2

TARICCO, MALPEZZI, MISIANI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Istituzione della pensione di base e adeguamento del trattamento minimo pensionistico)

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita una pensione di base, finanziata dall'avanzo della gestione IVS presso l'Inps, al netto della Gias, della Gpt e del gettito Irpef delle pensioni, di importo pari al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro* quota in aggiunta alle pensioni liquidate a decorrere dal 1° giugno 2019, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021:

a) ai lavoratori dipendenti;

b) ai lavoratori iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti;

c) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;

b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

La pensione base è riconosciuta fino al raggiungimento della pensione lorda complessiva di euro mille cinquecento mensile rivalutabile.

3. A decorrere dal 1° giugno 2019 l'importo dell'integrazione al trattamento minimo pensionistico, per i coltivatori diretti, mezzadri e IAP, è commisurato al 40 per cento del reddito medio nazionale come previsto dalla Carta Sociale Europea rivalutabile, in ragione di un terzo per anno fino al raggiungimento della quota di tre terzi nell'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la

lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 13

13.2

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere l'occupazione apportare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le seguenti modifiche:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Apposizione del termine e durata massima*) - 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.";

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - (*Proroghe e rinnovi*) - 1. il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.";

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Numero complessivo di contratti a tempo determinato*) - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 10 gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: *a)* al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; *b)* al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.";

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 - (*Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato*) - 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dai somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.";

e) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - (*Disciplina dei rapporti di lavoro*) - 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto

scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966."».

13.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Sostituire il comma 2 con il seguente;

«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

13.4

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, le risorse finanziarie occorrenti per il potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché, prò quota, quelle di cui al comma 3 dell'articolo 12 del presente decreto sono trasferite alle Province autonome, per essere utilizzate nell'ambito della propria autonomia, anche organizzativa, nel rispetto delle finalità del decreto stesso».

13.5

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, SERAFINI, BATTISTONI, SICLARI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.

2-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l'impegno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuite dal presente decreto legge.».

13.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente Capo e le relative normative di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 15, all'articolo 5, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1, 3, 6 e 8, all'articolo 11, comma 2, lettera d), n. 2 si applicano in conformità ai principi di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679. A tal fine, i soggetti titolari del trattamento dei dati personali effettuano in sede applicativa la valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento generale per la protezione dei dati, n. 2016/679, con il parere obbligatorio del Garante per la protezione dei dati personali.».

13.7

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento dei trattamenti disposto ai sensi dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è finalizzato al raggiungimento della soglia di 812 euro mensili per gli importi dei predetti trattamenti, a far data dal 1° aprile 2019».

13.0.1

FLORIS, TOFFANIN

Dopo il Capo I aggiungere il seguente:

«Capo I-Bis.

ISTITUZIONE DELLA MISURA ASSEGNO IO-LAVORO

Art. 13-bis.

(Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in fascia di età compresa tra i trenta e i cinquantanni compiuti.

2. Ai fini di cui al comma 1 a decorrere dal 1° giugno 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale denominata Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 13-*quater*, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui alla presente legge e alle prestazioni ad essa connesse.

Art. 13-ter.

(Disciplina dell'Assegno Io-Lavoro)

1. L'Assegno Io-Lavoro, di seguito denominato Assegno, è riconosciuto dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dalla presente legge e versa nelle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

2. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

3. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui alla presente legge e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.

4. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 6, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 2.

5. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dalla presente legge.

6. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 11, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi della presente legge solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.

7. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei 12 mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

8. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente legge si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* della presente legge gestita da ANPAL.

9. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

11. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro l'aggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita

sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.

12. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 11, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-*Io Lavoro* non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 13-*quater*.

(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica Io-Lavoro)

1. A decorrere dal 1° giugno 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica *Io-Lavoro*, di seguito denominata *I-LAV*, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. La piattaforma *I-LAV* è istituita per i seguenti fini:

a) accesso alla misura reddituale disciplinata dall'articolo 13-*ter* della presente legge,

b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno *Io-Lavoro*;

c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva;

3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.

4. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

a) gli accordi stipulati;

b) le buste paga;

c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;

d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13-*quinqües*.

5. Attraverso la piattaforma *I-LAV* il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno *Io-Lavoro* esclusiva-

mente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.

6. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-quinquies.

(Bonus occupazionale SUD+LAVORO)

1. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 13-ter, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui alla presente legge è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nei limiti di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.

3. L'importo di cui al comma 1 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.

4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

Art. 13-sexies.

(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dalla presente legge e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.

2. Entro il 1° maggio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro;

3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
- c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

4. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 13-septies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 13-ter e all'articolo 13-quater, rispettivamente pari a 750 milioni di euro e a 500 milioni di euro per l'anno 2019, e a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dà adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, l'implementazione e la gestione operativa della piattaforma informatica di cui all'articolo 13-*quater* e per le spese di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13-*sexies* è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 1 milione di euro per Panno 2019 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

13.0.3 (testo 3)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni sul personale medico dell'INPS)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con corrispondente incremento della dotazione organica dell'Inps, è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro, per l'anno 2019, e di 25,1 milioni di euro, a decorrere dal 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di 190 unità di personale medico da parte dell'Inps, per l'espletamento delle funzioni medico-legali dell'Istituto.

2. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Per gli ulteriori fabbisogni derivanti dall'espletamento delle funzioni medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis, si provvede a valere sui contributi dello Stato all'INPS a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residue allo Stato stesso in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito con legge n. 248 del 2005 nella misura, per l'anno 2019, di 8 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro.

3-ter. Le risorse finanziarie di cui al comma 3-bis del presente articolo, aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, integrano le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale medico dell'INPS, anche per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

13.0.5

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondi per l'attivazione del Reddito di dignità)

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del Rei di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che assume la denominazione di reddito di dignità - RED -, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscet-

tibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.0.7

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui alPeienco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e

dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.0.8

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri deri-

vanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.0.9

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare en-

tro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

13.0.10

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di

euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.0.11

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti

del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

13.0.6

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11. *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49,50, 53,55,66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti ai contribuenti a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

13.0.2

MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-*bis*.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 13-*bis*.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis*.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2

del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

- a)* dal contribuente;
- b)* dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- e)* dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

- a)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
- b)* contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
- c)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
- d)* contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
- e)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
- f)* contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h)* contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j)* contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l)* contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

mento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dare comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal Panno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

13.0.13

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge»

13.0.12

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinqüies*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge».

13.0.14

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro"».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 800 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.;

c) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.4

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI,

BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«Capo I-bis

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Art. 13-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclu-

sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

Art. 14

14.1

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente: "10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».

14.2

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, non trovano applicazione per le donne e per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni».

14.3

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 179-bis è sostituito dal seguente: "179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni"».

14.4

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 14. - (Disposizioni in materia di libertà pensionistica) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2019, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, possono conseguire il diritto alla libertà pensionistica al raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 35 anni, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A decorrere dal 1° giugno 2019 le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non trovano applicazione, fatte salve le diverse indicazioni

2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata al presente decreto-legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.

3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno

trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti percentuali nel caso in cui il beneficiario abbia maturato almeno trentotto anni di contribuzione.

4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. Per i soli beneficiari di età anagrafica pari a 65 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti percentuali. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.

5. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi sono fatti salvi i trattamenti previsti dall'articolo 1, comma 179 e seguenti e comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente in materia di Ape sociale e di lavoratori cosiddetti precoci.

Art. 14-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori con carichi di cura)

1. Agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che assistono familiari con disabilità grave o non autosufficienti e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono conseguire, a domanda, l'accesso anticipato al pensionamento, in una delle seguenti modalità:

a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare;

c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Art. 14-ter.

(Benefici previdenziali per le lavoratrici madri)

1. Alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 60 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione senza le penalizzazioni di cui all'articolo 14, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di cinque anni.

2. Alla misura di cui al comma 1 può accedere il padre in caso di totale assenza della madre».

Conseguentemente, dopo l'articolo 29 aggiungere la seguente tabella: «Tabella A - (articolo 14, comma 2)

Età di pensionamento effettivo	Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione
62	-8 per cento
63	-6 per cento
64	-4 per cento
65	-2 per cento
66	0
67	2 per cento
68	4 per cento
69	6 per cento
70	8 per cento

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 e agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 14-bis e 14-ter, valutati complessivamente in 7.560 milioni di euro per Panno 2019 e in 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 7.560 milio-

ni per Panno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

14.5

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 14.

(Misure urgenti per la flessibilità e l'equità intergenerazionale del sistema previdenziale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettera *a)*, a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, in tutto o in parte, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo parziale. L'onere è costituito dal versa-

mento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 ovvero che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, è conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva.

5. L'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

6. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2021, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 6 i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono incrementati di 12 mesi per ciascun anno solare, fino a concorrenza con il requisito di cui al comma 4.

8. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico

dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, il requisito anagrafico previsto dal medesimo comma 179 è ridotto, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

179-quater. L'indennità erogata ai sensi del comma 179-ter è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subor-

dinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità".

9. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono soppresse;

b) al comma 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti".

10. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici.

11. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 10. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 12 e 13, si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

Conseguentemente:

a) sopprimere gli articoli 15, 16, 18 e 20;

b) all'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole: «14, 15, 16» e le parole: «18, 20».

14.6

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335», inserire le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

14.7

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 1, alla fine, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'anzianità contributiva si computano i contributi versati presso tutte le gestioni di previdenza obbligatoria».

14.8

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le donne il requisito contributivo di cui al primo periodo è ridotto di dodici mesi per ogni figlio nel limite massimo di ventiquattro mesi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

14.9

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1 si aggiungono due anni di anzianità, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni seguenti:

a) svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti la richiesta di pensionamento anticipato le professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) siano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

'1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni'.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

Conseguentemente all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: « valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»

e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

14.10

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),

del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 oltre che contribuire per quota parte, pari a 200 milioni di euro annui, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

Al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

14.11

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:

a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio anche adottato;

b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;

c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità».

14.12

NENCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si può conseguire, per una sola persona del nucleo familiare, il diritto alla pensione anticipata di cui al comma 1 al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 60 anni e di un'anzianità contributiva minima di 30 anni, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

14.13

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPANICOLAOU, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

14.14

PAPATHEU, ROSSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi complessivi da lavoro dipendente o autonomo superiori a cinque volte il minimo Inps».

14.700

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.»

14.16

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

14.17

GARAVINI, GIACOBBE, TARICCO

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Agli iscritti all'AIRE che esercitano il diritto alla pensione quota 100 in regime di convenzione internazionale non si applica il divieto di cumulo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, lettera a), numero 2), si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere

sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

14.18

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del limite di cui al presente comma non si computa il reddito derivante dalla partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dal controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione».

14.19

PAPATHEU, ROSSI

Sopprimere il comma 6.

14.20

IANNONE, BERTACCO

Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».

14.21

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».

14.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 6, lettera a) dopo le parole «entrata in vigore» inserire le seguenti: «della legge di conversione».

14.22

IANNONE, BERTACCO

Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

14.23

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

14.702

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 7, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca.»

14.24

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».

14.703

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».

14.25

IANNONE, BERTACCO

Al comma 7, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall'età anagrafica o dall'anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori».

14.26

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche in riferimento alle conseguenze sugli organici delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».

14.27

PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della "pensione quota 100" sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi cui all'articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il

servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli».

14.28 (testo 2)

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, PARENTE, TARICCO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, comma 212 e successivi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza dei trattamenti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.29

MISIANI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni";

b) alla lettera *b)*, le parole: "66 anni" sono sostituite dalle seguenti: "64 anni".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

14.30

MISIANI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, il terzo periodo è soppresso;

b) alla lettera *b)*, il terzo periodo è soppresso.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

14.31

IANNONE, BERTACCO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il personale della dirigenza scolastica, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

14.32

IANNONE, BERTACCO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

14.704

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»

14.33

ZAFFINI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

ORDINE DEL GIORNO

G14.101

PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il capo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche;

considerato che:

l'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, reca disposizioni in merito alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere l'obbligo per l'INPS di fornire a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati.

EMENDAMENTI

14.0.1

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 14-ter.

(Flessibilità utilizzo graduatorie degli Enti locali)

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5 comma 4 e all'articolo 6 comma 7 gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

14.0.7

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modalità disciplina delle capacità assunzionali degli Enti locali e flessibilità nell'utilizzo delle graduatorie degli Enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, al fine di garantire le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2. In deroga al comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, gli Enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi finalizzati all'assunzione di personale destinato il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.8

IANNONE, BERTACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

14.0.9

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTAEU, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modalità disciplina delle capacità assunzionali dei Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni

di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

14.0.700

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".».

14.0.5

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE, PAPTUEU, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole "ed educativo, anche degli enti locali".».

14.0.6

IANNONE, BERTACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Flessibilità utilizzo graduatorie degli enti locali)

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,"».

14.0.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. In deroga al comma 361 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. Al comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, dopo la parola scolastico, aggiungere le seguenti parole: "ed educativo, anche degli enti locali,".».

14.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rivalutazione delle erogazioni previdenziali al costo della vita)

1. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

Art. 27-ter.

(Imposta patrimoniale)

1. È istituita un'imposta patrimoniale determinata e percepita dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale imposta s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività

finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. L'imposta patrimoniale di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. Dall'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 27-quater.

(Reintroduzione della Tasi per le abitazioni di lusso)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

d) la lettera c) è soppressa;

e) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

Art. 27-quinquies.

(Deroga allo Statuto del contribuente e incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 27-bis, 27-ter e 27-quater, oltre che contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 14-bis, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «e dagli articoli 14,15,16,17, 18, 20, 21, 23, 24,26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «e dagli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 5.134,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.939,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 11.280,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 10.448,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 8.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.182,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5,236,5 milioni di euro per l'anno

2025, in 4.249,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.596,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 4.102,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,» e, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 935,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.719,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.519,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.660,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.850,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.564,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.643,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.513,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.521,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

14.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7

milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis,», sostituire le parole: « valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di 109 euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2,325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni

di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032» e sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

14.0.12

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 211 a 218, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti con il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la discipli-

na vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)* della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del

2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui al l'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per Panno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030 .

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

14.0.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi 212 e seguenti della legge n. 232 del 2016, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «degli articoli 14,» aggiungere le seguenti: «14-bis, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «valutati in 4.761,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.779,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.333,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.493,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.692 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.234,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.299,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,7 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.215,5 milioni di euro annui per l'anno 2028, in 2.215 milioni di euro per l'anno 2029, in 2.214,6 milioni di euro per l'anno 2030, in 2.214,4 milioni di euro per l'anno 2031 e in 2.214,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032», e sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quanto a 562,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 560,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 572,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 706,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 653,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 903 milioni di euro per l'anno 2024, a 627,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 720 milioni di euro per l'anno 2026, a 605,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 634,9 milioni di euro annui per l'anno 2028, a 634,4 milioni di euro annui per l'anno 2029, a 634 milioni di euro annui per l'anno 2030, a 633,8 milioni di euro annui per l'anno 2031 e a 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

14.0.10

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per il personale di dirigenza medica)

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria Amministrazione di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni"».

14.0.11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Quota 93)

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupa-

zione involontaria in qualità di esodati, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 31 anni, di seguito definita: "pensione quota 93" con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano un anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica ai i soggetti che si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, 15 anni per le derogate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

Art. 15

15.1

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, sostituire il capoverso «10» con il seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti» e aggiungere quindi il seguente capoverso: «Parimenti l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi».

15.2

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MORONESE, ACCOTO, PRESUTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso comma «10», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 75 milioni per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, non si applica agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.4

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo oltre che contribuire per 50 milioni annui alla copertura degli oneri di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «valutati in 4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.735,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *e sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quanto a 570,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 517,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 699,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 658,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 920,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 657,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 759,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 652,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 683,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

15.6

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo in tema di decorrenza del trattamento non trova applicazione nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ».

15.5

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.

15.7

IANNONE, BERTACCO

Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

15.8

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM», con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

15.700

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Al comma 4, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

15.9

IANNONE, BERTACCO

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

15.10

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" sono aggiunte le seguenti: "primaria e secondaria"».

15.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"»

15.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di salvaguardia dall'incremento dei requisiti pensionistici)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,

qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.0.3

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2017 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai fini dell'accesso alla pensione anticipata di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n 4"».

15.0.700

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, BATTISTONI, SERAFINI, BERUTTI, PAGANO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di professioni usuranti)

1. I commi 147 e 148 della legge 27 dicembre 2017, n.205 si applicano agli operai della lavorazione e della trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede ad integrare l'Allegato A del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018 al fine di includervi gli operai di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

15.0.4

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Anticipo età lavoratrici madri)

1. Per i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; determinati

dalla somma della quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata pari quattro mesi per ogni figlio e nei massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli».

15.0.5

PILLON, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, DRAGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

15.0.701

MALLEGNI, BERARDI, MASINI, BATTISTONI, SERAFINI, BERUTTI, PAGANO,
VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di accesso alla pensione del personale viaggiante ferroviario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale viaggiante ferroviario può conseguire l'accesso alla pensione al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 16

16.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27-ter.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 27-quater.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro

per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti*: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 9.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *sostituire la lettera c) con la seguente*:

«c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

16.2

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 395,6 milioni di euro per l'anno 2020, 490 milioni di euro per l'anno 2021 e 206,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2021 e 2022, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

16.5

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

16.4

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.3

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.6

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome», con le seguenti: «un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.7

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» sopprimere le parole: «a 59 anni»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le seguenti: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, il termine di preavviso di sei mesi previsto per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti».

16.9

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di cui al comma 1, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 182 milioni per il 2019, di 160 milioni per il 2020, di 114 milioni per il 2021, di 42 milioni per il 2022 e di 2,5 milioni a decorrere dal 2023.

16.700

SERAFINI, CARBONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto anche alle lavoratrici con contributi versati in gestioni previdenziali diverse, ovvero alle donne con una contribuzione mista derivante da lavoro dipendente ed autonomo.

2-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 40 milioni di euro per il 2020, 50 milioni di euro per il 2021 e 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

16.10

IANNONE, BERTACCO

Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti parole: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

16.11

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 3 sostituire le parole: «comparto scuola ed AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

16.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 3, sostituire le parole: «comparto scuola e AFAM» con le seguenti: «comparto e dell'area dell'istruzione e della ricerca».

ORDINI DEL GIORNO

G16.100

MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PIRRO, PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale;

tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti

anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro;

l'articolo 16 del decreto legge in esame, riprendendo positivamente quanto già disposto dalla legge 243/ 2004, riconosce il diritto alla pensione anticipata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che abbiano compiuto:

- 58 anni se lavoratrici dipendenti;
- 59 anni se lavoratrici autonome;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di estendere il diritto alla pensione anticipata a tutte quelle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di cui alla normativa in premessa entro il 31 dicembre 2019, individuando altresì le necessarie risorse.

G16.101

PIZZOL, DE VECCHIS, Simone BOSSI

Il Senato,

in sede di esame delle disposizioni recate dall'articolo 16 concernenti l'istituto sperimentale di accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 (c.d. opzione donna);

valutato che il diritto di accesso ad «opzione donna», ovvero al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, è riconosciuto alle lavoratrici che al 31 dicembre 2018 abbiano conseguito un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti ovvero di 59 se lavoratrici autonome;

rilevato che la norma esclude, dunque, dalla facoltà di accesso alla misura sperimentale le nate nel 1961, in possesso al 31.12.2018 di 57 anni di età;

sussiste una platea di circa 1500 donne, prive di occupazione e di strumenti di sostegno al reddito, che rimarrebbero escluse dalla norma in esame;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, In provvedimenti di prossima emanazione, la possibilità di estendere la data di maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al regime c.d. opzione donna al 31 dicembre 2019.

EMENDAMENTI

16.0.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Opzione Donna per esodate)

«1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricoli a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la de-

correnza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia o alla soluzione.

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.»

Art. 17

17.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi soggetti,» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.0.2

LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Commissione)

1. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti"».

Art. 18

18.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18 - *(Ampliamento e stabilizzazione della disciplina dell'APE sociale. Estensione ad artigiani e commercianti)* - 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti: "179. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo

7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo".

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2019 e seguenti, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa».

18.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019;

b) e parole: "condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la lettera d-bis):

d-bis) si trovano in un particolare stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Questi soggetti accedono con il requisito di 63 anni. Le lavoratrici e coloro che maturano il requisito con la previgente quota maturano il requisito con 62 anni di età più 31 di contributi oppure 63 anni di età più 30 di contributi, e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. Coloro che maturano il requisito con 40 anni di contributi maturano la decorrenza pensione indipendentemente dalla età, con finestra di 15 mesi e con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio. A costoro è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. I predetti requisiti di età anagrafica non sono adeguati, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,

2. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

3. I benefici di cui al comma 1, lettera c) sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 4,0 milioni di euro per l'anno

2027, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

18.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 18. - (Ape sociale) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 231,8 milioni di euro per l'anno 2020, 442,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,1 milioni di euro per l'anno 2022, 351,0 milioni di euro per l'anno 2023, 177,0 milioni di euro per l'anno 2024, 58,0 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,0 milioni di euro per l'anno 2026 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.566,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.817,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.946,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.377,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.337,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 805,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.029,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 908,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.045,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 665,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 712,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

18.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «11 dicembre 2016, n. 232,»,; aggiungere le seguenti parole: «le parole: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione qualora spettante loro e"».

18.5

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente,

a) *al medesimo articolo, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «è incrementata di 48,6 milioni di euro per l'anno 2019, 395,4 milioni di euro per l'anno 2020, 428,4 milioni di euro per l'anno 2021, 312,3 milioni di euro per l'anno 2022, 153 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) *al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32,4 milioni di euro per l'anno 2019, 263,6 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 208,2 milioni di euro per l'anno 2022, 102 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

18.7

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «e, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) si trovano a svolgere attività di assistenza come *caregiver* familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

Conseguentemente:

augmentare di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al secondo periodo;

all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «4.722,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.720,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.269,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.440,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.649,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.205,5 milioni di euro per l'anno

2024, in 3.282,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.318,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.688,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.217,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» e dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dal comma 1».

18.6

NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2019.», aggiungere le seguenti: «In via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta, qualora nel nucleo familiare sia presente da almeno cinque anni un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ad una solo persona del nucleo familiare al compimento del requisito anagrafico dei 60 anni, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni e qualora l'I-SEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 171,8 milioni di euro per l'anno 2020, 192,8 milioni di euro per l'anno 2021, 135,1 milioni di euro per l'anno 2022, 67.0 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Nel l'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

1-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *1-bis*, oltre che contribuire alla copertura per quota parte degli oneri di cui al comma 1 fino a un limite pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 31 milioni di euro per l'anno 2022, a 16 milioni di euro per l'anno 2023 ed a un milione di euro per l'anno 2024, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma *1-bis*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

18.8

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 179 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima", sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni", sono inserite le seguenti; "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d)*, dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono inserite le seguenti: "o autonomi".

1-ter. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.9

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che se lo stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non deriva dalla volontà del lavoratore, la fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure previste dal presente comma.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.10

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 179 lettera *b*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il decesso della persona assistita durante il periodo di istruttoria dell'istanza non comporta l'esclusione dall'accesso al beneficio".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.11

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 comma 179, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*). Sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità

pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

1-ter. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per il 2019, 35 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021, 5 milioni di euro per il 2022 e 0,8 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.12

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al quarto periodo del comma 155, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019".

1-ter. Al quarto periodo del comma 158, articolo 1, legge 205 del 2017 le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite da: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

18.15

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 155, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019";

b) al comma 158, quarto periodo, le parole: "La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione conclude i lavori entro il 15 novembre 2019"».

18.13

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dei risultati del monitoraggio eseguito dall'Inps di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, sono disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205 del 2017 con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B, legge 205 del 2017, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla Circolare INPS n. 100 del 16 giugno 2017, paragrafi 2.1 e 3, si applicano alle pensioni estere soltanto qualora esse risultino superiori alla soglia prevista per la Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto. In caso contrario, il beneficiario dell'Ape sociale continua a ricevere il beneficio anche qualora risulti titolare di una pensione estera. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.16

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dei risultati del

monitoraggio eseguito dall'Inps di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini di una maggiore inclusività e tutela dei lavoratori, sono riviste le modalità attuative di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B della medesima legge ed agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

18.0.1

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 c.p.p.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p. ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione indicati nei commi precedenti sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.

4. La sospensione della prestazione previdenziale potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di

presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

18.0.2

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore

della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.0.3

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE volontario. Estensione del regime fiscale agevolato)

1. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura del 90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Art. 19

19.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestioni dei Dipendenti pubblici, Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS».

19.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «Per le Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS)».

19.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

19.4

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, capoverso «10-bis», sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

19.0.1

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Procedura per l'aggiornamento del nove-
ro delle attività lavorative usuranti o gravose)*

1. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici

appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 20

20.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «, gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato».

20.2

FLORIS, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995»;

b) *al comma 6, capoverso comma 5-quater, sopprimere le parole:* «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età».

Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «4.729,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.727,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.276,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.447,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.656,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.212,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.289,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.325,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027e in 2.224,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;

b) *al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c-ter) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.3

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995», e al comma 6 sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con le seguenti: «cinquantesimo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

20.700

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «tra la data del primo» con le seguenti: «tra l'anno del primo» e aggiungere, infine, le seguenti «parificandoli a periodi di lavoro».

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della relativa contribuzione.»

20.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 4, dopo le parole: «può essere sostenuto» inserire le seguenti: «, integralmente ovvero in parte.».

20.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

20.701

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

20.28 (già 22.7)

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

20.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del beneficio di cui ai commi da 1 a 5, a causa dei disguidi amministrativi verificatisi nel passaggio della verifica dei requisiti dagli uffici scolastici provinciali all'INPS, per la valutazione dei requisiti validi per l'accesso al trattamento pensionistico delle istanze di collocamento a riposo del personale del comparto scuola, a decorrere dal 1° settembre 2019, si tiene conto per il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della data effettiva dell'istanza dell'interessato alle sedi competenti di riferimento volta ad ottenere il computo del periodo del corso di studi, anche se la stessa non dovesse risultare nell'estratto conto contributivo del pensionando».

20.8

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, SIMONE BOSSI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, dopo il comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-quater. L'onere dei periodi di riscatto di cui al presente articolo può essere costituito, in alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi 4 e 5, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. I periodi oggetto di riscatto precedenti al 1° gennaio 1996 non sono computati nelle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 ai fini della liquidazione della pensione con il sistema

retribuivo o con quello contributivo. Non è ammessa la rideterminazione del riscatto calcolato ai sensi del presente articolo il cui onere sia stato versato."».

20.9

NOCERINO, PUGLIA, MORONESE, DELL'OLIO, ACCOTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater», con il seguente:*

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è consentita:

a) fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 5000 euro;

b) dal quarantacinquesimo al cinquantesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 7500 euro;

c) dal cinquantesimo al cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 10000 euro;

d) oltre il cinquantacinquesimo anno di età con un onere dei periodi di riscatto costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a 12500 euro."»;

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:

«5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi, anche antecedenti all'anno 1996, da valutare per il calcolo dell'erogazione previdenziale con il sistema contributivo. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3,

della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

20.12

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, capoverso «5-quater» sopprimere le parole: «La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

20.13

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda».

Conseguentemente,

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
 - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
-

20.11

CALIENDO, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 6, capoverso «5-quater», alle parole: «La facoltà» premettere la seguente: «Per» e sopprimere le parole da: «è consentita» fino a: «in tal caso».

20.14

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire le parole: «fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995».

20.15

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «del quarantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «dell'età anagrafica corrispondente al requisito necessario per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale».

20.16

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».

20.17

VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI

Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantacinquesimo».

20.18

BERTACCO, CIRIANI

Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».

20.19

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 6, capoverso «5-quater», sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».

20.702

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 6, capoverso «5-quater» sostituire la parola «quarantacinquesimo» con «cinquantesimo».

20.20

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».

20.21

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 6, sostituire la parola: «quarantacinquesimo», con la seguente: «cinquantesimo».

20.22

PIRRO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PRESUTTO, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO, FEDE

Al comma 6, capoverso «5-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui ai presente comma sono esclusi dal computo i contributi figurativi relativi al servizio militare di leva o al servizio civile conseguiti anteriormente al 10 gennaio 1996».

20.24

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il beneficio di cui al comma 3 è riconosciuto alle lavoratrici madri di bambini ai quali è stata riconosciuta un'invalità pari al 100 per cento".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.25

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, l'importo del contributo volontario è pari alla metà dell'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti per i proscrittori volontari che ne facciano richiesta, previa autorizzazione.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

20.26

FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, potranno essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

20.27

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Laddove i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano, per il tramite degli Enti Bilaterali, risorse versate dalle imprese del settore di appartenenza e finalizzate al sostegno del pensionamento anticipato dei lavoratori, tali risorse, sulla base dello specifico Regolamento e tramite apposita convenzione con l'Inps, possono essere versate, in deroga alla normativa vigente, quale contribuzione volontaria per perfezionare i requisiti contributivi per raggiungere il diritto alla pensione».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

PUGLIA, FEDE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 20 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo;

considerato che:

il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-*novies* del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);

tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;

tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;

come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;

l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.

G20.101

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma

annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni adeguamenti normativi al fine di tutelare il lavoratore nei periodi di inattività.

EMENDAMENTI

20.0.1

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione, dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2000".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni di euro per il 2020, 65 milioni di euro per il 2021 e 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.2

SERAFINI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali)

1. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".

2. Alla copertura dell'onere di spesa di cui al precedente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.0.700

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. La facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 è estesa, retroattivamente dal 1 gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo con riferimento alla data di domanda. Tale domanda, proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o entro tre mesi dal-

la proclamazione, estende la previsione di cui all'art. 31, terzo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e comporta il ricalcolo automatico di tutta la contribuzione, accreditata fino al 31 dicembre 1995, col sistema contributivo. L'onere di cui al primo periodo è costituito dall'accredito di un contributo per ogni anno di mandato, comprensivo della quota di cui al comma 1, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Laddove l'interessato sia, successivamente alla domanda, iscritto in una gestione previdenziale, il montante maturato è trasferito, a richiesta, presso tale gestione. La quota, di cui al comma 1, a carico dell'interessato per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente disposizione, può essere rateizzata fino a 60 rate mensili con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato"».

Art. 21

21.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «e i lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,».

Art. 22

22.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».

22.2

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,».

22.3

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali».

22.4

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «finanziate con i fondi interprofessionali».

22.5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «finanziate con i fondi interprofessionali».

22.6

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «comparativamente più», con la seguente: «maggiormente».

Art. 23

23.1

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23 - (Modifiche alla disciplina in materia di pagamento e di termini di erogazione dei Tfs e Tfr) - 1. Al comma 22 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 22, la lettera a) è soppressa.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole da: "l'ente erogatore provvede" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "l'ente erogatore provvede, in ogni caso, decorsi quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 le parole: "nei tre mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei trenta giorni successivi".

3. Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140";

b) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140".

4. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum

comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in due importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 120.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 120.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro i successivi sei mesi è pari a 60.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro i sei mesi successivi alla corresponsione del secondo importo, è pari all'ammontare residuo».

Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, alinea, sopprimere la parola: «23,»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis) Agli oneri derivanti dall'articolo 23 pari a 2.500 milioni per l'anno 2019 e 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 aprile 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.250 milioni di euro per l'anno 2020 e 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda e la terza, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

23.2

FLORIS, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Anticipo del TFS) - 1. In deroga alla normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, ovvero accedono alla pensione anticipata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al termine del terzo mese dalla data di pensionamento, nel limite massimo di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento. Il riconoscimento della restante parte del trattamento è conseguito al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ferme restando in questo caso le disposizioni di cui al richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010».

23.3

DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, SACCONI, GALLONE

Sopprimere il comma 1.

23.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque denominata».

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 24 sopprimere le parole: «comunque denominata».

23.5 (testo 2)

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010; n. 122»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «Sulla base di» *fino a:* «214» *con le seguenti:* «Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato, i soggetti di cui al precedente comma 1, i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i soggetti che cessano il rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento,»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata», *con le seguenti:* «il soggetto che corrisponde l'indennità di fine servizio comunque denominata trattiene il relativo importo da tale indennità»;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* «Gli importi trattenuti dall'INPS» *con le seguenti:* «Gli importi trattenuti»;

e) *al comma 2, sopprimere le parole:* «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile,»;

f) *al comma 2, sostituire le parole:* «che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS» *con le seguenti:* «che i lavoratori di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dei soggetti che corrispondono l'indennità di fine servizio»;

g) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri relativi al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole da: «L'aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche» *fino a:* «è ridotta» *con le seguenti:* «L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata sull'indennità di fine servizio comunque denominata spettante ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, è ridotta, anche in caso di cessazione del rapporto per motivi diversi dal pensionamento,»

23.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, dopo le parole: «cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,» inserire le seguenti: «nonché alle lavoratrici di cui al comma 1 dell'articolo 16», e, al comma 3, sostituire le parole: «con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019».

23.8

BERTACCO, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definita nella misura massima del comma 5 di cui al presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere i commi 3, 4, 6, 7 e 8.*

23.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», con le seguenti: «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di an-

zianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

23.10

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», *con le seguenti:* «cui è liquidata l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione dal servizio a qualunque titolo».

23.11

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Al comma 2, dopo le parole: «che accedono», *inserire le seguenti:* «o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

23.12

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 5», *aggiungere le seguenti:* «e comunque non superiore all'1,5 per cento».

23.700

BERARDI, MALLEGNI, MASINI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comunque non superiore all'1,5%.»

23.14

PATRIARCA, PITTELLA, TARICCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche a tutti i dipendenti pubblici con cessazione dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28 del presente decreto-legge e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

23.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Gli interessi sono a carico del bilancio statale e non possono comunque essere superiori al tasso legale in vigore al momento della richiesta di finanziamento» e al secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei relativi interessi», e aggiungere in fine: «ad esclusione dei relativi interessi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6, e, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incremento dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

E all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «valutati in 4.919,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.917,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.466,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.637,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.846,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.402,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.479,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.515,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.885,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.414,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», al medesimo comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quanto a 720,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 697,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 705,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 849,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 808,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.070,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 807,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 909,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 802,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 833,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

23.18

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni», e dopo le parole: «l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «Le risorse del Fondo per la concessione di garanzie rilasciate dallo Stato sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2019».*

2) *al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «76.000 euro».*

Conseguentemente dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «valutati in 4.749,1 milioni di euro per l'anno 2019,», e, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: «quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019,», con le seguenti: «quanto a 550,2 milioni di euro per l'anno 2019».

23.15

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «80.000 euro».

23.16

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «85 milioni».*

2) *Al comma 5, sostituire le parole: «L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro», con le seguenti: «L'importo finanziabile è pari a 50.000 euro».*

23.19

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 5, sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «80.000».

23.701

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Al comma 5, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «80.000».

23.20

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e comunque non superiore all'1,5 per cento».

23.21

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'importo finanziabile di cui al comma 5, ove il trattamento di fine servizio comunque denominato sia capiente, è elevato fino a 45.000 euro. Le medesime condizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla parte residua di finanziamento richiesto ai sensi del presente comma».

23.22

PARENTE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane S.p.A., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

8-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 8-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 91 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 9 milioni di euro annui dal 2028 al 2040, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

ORDINE DEL GIORNO

G23.100

PARENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (A.S. 1018),

premesso che:

l'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20144;

lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. «quota 100» o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro.

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano(...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;

il Governo con l'approvazione, durante l'iter legislativo della legge di Bilancio 2019, dell'O.D.G. G/981 sez I/8/11 si è già impegnato, non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

EMENDAMENTI

Art. 24

24.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «e sull'indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato».

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Detassazione TFS e TFR)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 27-ter.

(Aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni".

Art. 27-*quater*.

(Deroga allo Statuto del contribuente)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 27-*bis* e 27-*ter*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 1.020,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 997,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 905,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.149,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.108,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.370,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.107,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.209,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.102,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.133,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

24.2

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «comunque denominata» con le seguenti: «per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

24.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sulla fascia di imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro».

24.4

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente a 50.000 euro».

24.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: «valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028» *con le seguenti:* «valutati in 4.819,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.817,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.366,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.537,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.746,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.302,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.379,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.415,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.785,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.314,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 620,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 597,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 605,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 749,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 708,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 970,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 707,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 809,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 702,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 733,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto».

24.6

IANNONE, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: : «76.000».

24.7

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».

24.700

BERARDI, MALLEGGNI, MASINI

Al comma 2, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «76.000».

24.8

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio, possono ottenere l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro rinunciando alla detassazione prevista dal comma 1».

24.0.1

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione del salario orario minimo)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del conti-atto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore

compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi.

10. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo e di valutarne gli effetti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sistema di monitoraggio che opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cui concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 25

25.1

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente:* «La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto»;

b) *alla lettera d), sostituire le parole:* «i piani pluriennali», *con le seguenti:* «i piani biennali»;

c) *alla lettera d) sostituire le parole:* «approva i piani annuali di attività nell'ambito della programmazione, definendo le priorità», *con le seguenti:* «approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

25.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «23 agosto 1988, n. 400», *aggiungere le seguenti:* «e scelto tra persone di alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settore operativo dell'ente nonché di indiscussa moralità e indipendenza;».

25.3

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, TARICCO

Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al primo periodo, dopo le parole: "emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;", sono inserite le seguenti: "promuove la sfiducia motivata e l'azione di responsabilità nei confronti del Presidente dell'Istituto;"».

25.4

ROMEO, DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI, AUGUSSORI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Il Consiglio dell'INPS è inoltre integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale sordi (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS)"».

25.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 2, dopo le parole; «azione amministrativa degli Istituti», inserire le seguenti: «e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.».

25.7

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati».

25.8

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno all'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati nel decreto 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozio-

ne e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente i medesimi enti istituiscono appositi organi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle relative delle professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

25.9

DE POLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono provvedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. Agli oneri conseguenti gli enti provvedono mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

25.10

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "iscritti alle casse previdenziali", sono aggiunte le seguenti parole: "previa apposita delibera di queste ultime,"».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati».

25.11

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente; «3-bis. All'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «iscritti alle casse previdenziali», aggiungere le seguenti: «previa apposita delibera di quest'ultima».

25.0.1

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

1. Ai fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione

delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza, Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019, a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, e a quelli derivanti dal comma 6, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.0.2

CANGINI, CARBONE, DE SIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. L'INPGI, nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, adotta misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

5. Entro il 1° giugno 2021 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

25.0.3

DE VECCHIS, PITTONI, PIZZOL, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».

25.0.4

PUGLIA, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, MORONESE, TRENTACOSTE, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire ai tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 26

26.2

TOFFANIN, FLORIS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019» e le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nella misura del 30 per cento».*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: «e, per l'anno 2019» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a far data dall'anno 2019 all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del settanta per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 28 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2» con le seguenti: «4.769,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.767,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.316,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.487,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.696,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.252,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.329,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.365,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.738,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.264,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.;

c-ter) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

26.0.2

DE VECCHIS, PIZZOL, Simone BOSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione".

b) il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al

1° gennaio 2019. I benefici si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente ai dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione".

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 4 del presente articolo inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione";

f) È aggiunto il seguente comma: "6.1 Cittadini italiani non iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo, purché abbiano avuto all'estero il domicilio e la residenza ai sensi del codice civile per il periodo richiesto"».

26.0.3

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Al primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," sono inserite le seguenti: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi".

3. Agli oneri derivanti dall'articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

26.0.4

IANNONE, BERTACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 12, sopprimere il comma 3;*
 - b) *all'articolo 28, sopprimere il comma 1.*
-

26.0.5

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONI, GALLONE, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: "nei reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici," inserire le parole: "per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi"».

26.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

26.0.7

NANNICINI, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Convenzione bilaterale in materia
di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

26.0.8

BERNINI, MALAN, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI, CARBONE, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, ROMANI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti igienici per l'infanzia"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.

Art. 27

27.1

BERTACCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27, comma 1, del presente decreto».

27.2

DAMIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «all'11 per cento» con le seguenti: «al 10 per cento».

Conseguentemente all'articolo 28 comma 1 sostituire le parole: «116, 8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «94,8 per l'anno 2020 e di 312 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

27.3

VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 5,71 per cento per l'anno 2019, pari al 6 per cento per l'anno 2020 e 6,25 per cento per l'anno 2021».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1,5 milioni di euro per il 2019 e 1,3 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

27.0.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.0.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.0.3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.0.700

CANGINI, CARBONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo del Bonus Cultura)

1. La Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, può essere utilizzata anche per la sottoscrizione di abbonamenti ai giornali, quotidiani e periodici.».

Art. 28

28.1

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI, TARICCO

Al comma 3, dopo le parole: «l'INPS provvede,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

28.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei commi 4-bis e 4-ter del presente articolo, nonché dell'articolo 17, commi 12-*quater* e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 4, in attesa delle misure correttive di cui all'articolo 17, comma

12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

4-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 4-*bis*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

28.4 (testo 2)

NANNICINI, TARICCO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251 è sostituito dal seguente:

"251. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità in deroga e ordinaria nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi)".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, nel limite massimo di 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,».

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.1 (già 1.18)

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, MALPEZZI, TARICCO

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'introduzione della "pensione di garanzia" per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-bis) il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, fino a un livello minimo denominato "pensione di garanzia", di importo mensile pari a 750 euro;

b) in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, previsione di una maggiorazione dell'importo minimo di "pensione di garanzia", di cui alla lettera a), in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

c) previsione, quale requisito di accesso alla "pensione di garanzia", che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

1-quater. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corri-

spondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».
